

**150 tra i Comuni di La Cassa e quello di Givoletto
(rif. 7552/A)**

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - C.so
XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Tel.
011.4645.111 - Fax 011.4365.575

Il presente esito si pubblicizza ai sensi dell'art.
29 L. 109/94 e s.m.i.

Appalto esperito in data 28.3.2003, mediante
pubblico incanto in applicazione art. 21 comma 1 e
1 bis L. 109/94 e s.m.i.

Ditta aggiudicataria: Safe Plant S.r.l. di Sarzana
SP.

Ribasso: 16.050 % - *Importo aggiudicazione:* Euro
209.712,39

Limite di anomalia: 16.084 % - *Tempo di esecu-
zione:* 75 giorni

Altri partecipanti alla Gara n. 39

Antares S.r.l. Aosta;

Arienti S.r.l. Ricca Di Diano D'Alba;

Boccardo Carlo Moncalieri TO;

C.B.C. S.r.l. Grugliasco TO;

C.E.S.I.L. S.r.l. Susa TO;

C.E.S.P. s.c.r.l. Torino;

C.R.E.U.M.A. S.r.l. Villafranca D'Asti;

Cantieri Moderni S.r.l. Pinerolo TO;

Cento Filippo s.n.c. Settimo Torinese;

Co.E.S.I.T. S.p.A. Torino;

Co.Gen. S.a.s. Niella Tanaro CN;

Comas S.r.l. Torino;

Consorzio Ravennate Ravenna;

Escavazioni Val Susa S.r.l. Ferriere Di Buttigliera
Alta TO;

F.lli Di Marco s.n.c. Torino;

Fedet s.n.c. Torino;

Fortuna Costruzioni Generali S.r.l. Pontecagnano
Faiano SA;

Frassa Michele Verolengo TO;

I.C.E. S.r.l. Casale Monferato AL;

Iaquinta Geom. Paolo Torino;

Impresa Costruz. Valicenti Geom. Egidio Noepoli
PZ;

Impresa Mondo s.n.c. Montegrosso D'Asti;

Impresa Sirio S.r.l. Orbassano TO;

Industria Costruzioni S.r.l. Saint Vincent AO;

Marietta S.p.A. Balangero TO;

Martinetti F.lli S.r.l. Montaldo TO;

Matteo Costruzioni S.r.l. Torino;

Oliaro S.r.l. Casale Monferrato AL;

Palano Giuseppe S.r.l. Torino;

Rebora Impianti S.p.A. Campomorone GE;

Ritonnaro Costruzioni S.r.l. Salerno;

Rossignoli Luigi S.r.l. Frassinello Monferrato AL;

S.C.M. s.n.c. Torino;

Saes S.r.l. Torino;

Siramvin S.r.l. Torino;

Smaldone Costruzioni S.r.l. U.S. Torino;

Viar Costruzioni S.r.l. Asti;

Vinser S.r.l. Collegno TO;

Viridia s.c.r.l. Volpiano TO.

Ditte escluse: nessuna.

L'Amministratore Delegato
Paolo Romano

ANNUNCI LEGALI

ACCORDI DI PROGRAMMA

Comune di Ovada (Alessandria)

**Accordo di programma, ex art. 34 D.lgs. 18/8/2000
n. 267, per la realizzazione delle attività del progetto
"Unduetre: spazio per l'infanzia - Centro per le fami-
glie"**

Premesso:

- che il Comune di Ovada, con deliberazione del-
la Giunta Comunale n. 2 in data 8/2/2001, in vista
del II triennio di attuazione della Legge 285/97, ha
approvato il Progetto "Unduetre: Spazio per l'infan-
zia - Centro per le famiglie", di durata biennale e
dell'importo complessivo di Euro 205.963,01 (L.
389.800.000) (Euro 99.217,57 il 1° ed Euro
106.745,44 il 2°), finalizzato all'attuazione di un ser-
vizio avente le caratteristiche indicate dall'art. 5,
comma 1 lett. b), della legge 285/97, in grado di
offrire ai bambini dai 18 ai 36 mesi uno spazio
con opportunità di formazione, socializzazione, cre-
scita positiva, e alle famiglie di provenienza un si-
gnificativo supporto ai loro compiti di cura e di
educazione dei figli;

- che i Comuni di Cassinelle, Cremolino, Lerma,
Molare, Rocca Grimalda, Silvano D'Orba, Tagliolo
Monferrato, Trisobbio hanno aderito al Progetto,
delegando il Comune di Ovada a richiederne il fi-
nanziamento alla Regione Piemonte e impegnandosi
a stipulare con esso apposito Accordo di program-
ma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267,
per la realizzazione del Progetto medesimo;

- che tale progetto, nella sua formulazione e du-
rata complessiva, è stato inserito nel Piano Territo-
riale di intervento della Provincia di Alessandria per
il II Triennio di attuazione della Legge 285/97, ap-
provato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 518 del
28/11/2001;

- che la Provincia di Alessandria, Ente cui sono
state delegate le funzioni amministrative in materia,
ha previsto di assegnare, per l'anno 2003, un finan-
ziamento di Euro 59.235,54 (L. 114.696.000);

- che, anche in considerazione dell' intenzione di
mettere a disposizione degli utenti spazi più ampi,
si è reso necessario ridefinire in Euro 116.440,37
(L. 225.460.000) la spesa complessiva prevista per la
realizzazione del 2° anno di attività del Progetto,
fermi restando le finalità ed i contenuti essenziali
dello stesso;

Tra

Il Comune di Ovada, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Robbiano Vincenzo;

Il Comune di Cassinelle, rappresentato dal Sinda-
co pro-tempore Ravera Renzo Cesare;

Il Comune di Cremolino, rappresentato dal Sin-
daco pro-tempore Configliacco Gian Piero;

Il Comune di Lerma, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Arata Massimo;

Il Comune di Molare, rappresentato dal Sindaco
pro-tempore Negrini Tito;

Il Comune di Rocca Grimalda, rappresentato dal
Sindaco pro-tempore Cacciola Vincenzo;

Il Comune di Silano d'Orba, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Coco Giuseppe;

Il Comune di Tagliolo Monferrato, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Rava Lino Carlo;

Il Comune di Trisobbio, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sig. Comaschi Gian Franco.

Si stipula, ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, il seguente Accordo di Programma:

Art. 1

Finalità

Realizzazione e gestione delle attività previste dal Progetto "Uunduetre: Spazio per l'infanzia - Centro per le famiglie" - 2° anno, secondo la descrizione contenuta nell'allegato alla deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ovada n. 2, in data 8/2/2001, e nel rispetto del piano economico rideterminato con deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Ovada n. 50, in data 16/3/2003, ed allegato al presente atto.

Art. 2

Finanziamento

La spesa complessiva per la realizzazione del Progetto ammontante a Euro 116.440,37 sarà finanziata:

a) con il contributo assegnato dalla Provincia di Alessandria, nell'ammontare previsto di Euro 59.235,54;

b) con i proventi derivanti dalle contribuzioni degli utenti (Euro 62,00 mensili per bambino iscritto fino al 31/8/2003, ed Euro 90,00 mensili per bambino iscritto dal 1/9/2003), per un ammontare presunto di Euro 17.050,00;

c) con fondi dei Comuni aderenti (Euro 520,00 annui per bambino iscritto), per un ammontare presunto di Euro 2.500,00;

d) con fondi del Comune di Ovada, per un ammontare presunto di Euro 37.654,83.

Art. 3

Modalità

La gestione finanziaria e operativa del Progetto è attribuita al Comune di Ovada, soggetto promotore e beneficiario del contributo ex legge 285/97, che provvederà a darne attuazione nelle forme ritenute più opportune tra quelle previste dalla normativa vigente.

I Comuni aderenti si impegnano a versare le somme di competenza entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta che il Comune di Ovada invierà al termine delle attività progettuali.

Art. 4

Vigilanza

La vigilanza sulla esecuzione del presente Accordo di Programma è svolta da un Collegio composto dai Sindaci dei Comuni aderenti, presieduto dal Sindaco del Comune di Ovada, che si riunirà allorché uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

I compiti del Collegio comprendono la vigilanza oltretutto sull'esecuzione del presente accordo anche su eventuali inadempienze.

La sede del Collegio è convenzionalmente stabilita presso il Comune di Ovada, Via Torino n. 69.

Art. 5

Norme finali

Il presente Accordo di Programma accoglie ed attesta il consenso unanime degli intervenuti in ordine alle materie regolate e vincola le parti dalla data della stipulazione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, il presente Accordo di Programma sarà pubblicato sul B.U.R. Piemonte e resterà efficace sino alla completa realizzazione delle attività previste.

Ovada, 16 maggio 2003

Per il Comune di Ovada: Robbiano Vincenzo

Per il Comune di Cassinelle: Ravera Renzo Cesare

Per il Comune di Cremolino: Configliacco Gian Piero

Per il Comune di Lerma: Arata Massimo

Per il Comune di Molare: Negrini Tito

Per il Comune di Rocca Grimalda: Cacciola Vincenzo

Per il Comune di Silvano d'Orba: Coco Giuseppe

Per il Comune di Tagliolo Monferrato: Rava Lino Carlo

per il Comune di Trisobbio: Comaschi Gian Franco

Provincia di Vercelli

Accordo di programma (ex art. 9, comma 5 L.R. 1/2000) tra Comune di Varallo e Provincia di Vercelli per la gestione dei servizi di trasporto pubblico comunali

L'anno duemilatre, il giorno diciannove del mese di maggio a Vercelli in una Sala del Palazzo Provinciale

tra

Il Comune di Varallo, nella persona del Sindaco Gianluca Buonanno;

la Provincia di Vercelli, con sede in Vercelli Via San Cristoforo 7, nella persona del Presidente Renzo Masoero

premesso che:

- il D. Lgs. n. 422/97 e successive modifiche ed integrazioni hanno conferito alle Regioni ed agli Enti Locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;

- la Regione Piemonte, con la L.R. n. 1 del 4/1/2000, ha recepito il predetto D.Lgs.

- la Regione Piemonte, con l'Accordo di Programma siglato con la Provincia di Vercelli in data 13.11.2000, ha assegnato alla Provincia stessa risorse per il sostegno dei servizi di trasporto urbano nei comuni di Varallo, Gattinara, Santhià, Borgosesia e Alagna per 80.000.000 Lire (pari ad Euro 41.316);

- la Regione Piemonte, con deliberazione della Giunta Regionale n. 23 - 8642 del 10 marzo 2003, ha assegnato alla Provincia stessa ulteriori risorse pari Euro 50.000 per il miglioramento dei servizi di trasporto urbano nel comune di Varallo,

viste

- le disposizioni dell'art. 5, comma 2) lettera b) della L.R. 4.1.2000 n. 1 che assegnano alle province l'individuazione ed il finanziamento dei servizi di trasporto pubblico urbano nei comuni con popolazione inferiore ai trentamila abitanti;

- le disposizioni dell'art. 9, comma 5 della L.R. 4.1.2000 n. 1 che individuano negli Accordi di Programma lo strumento utile a disciplinare gli impegni e gli interventi finanziari fra Province e Comuni e Comunità Montane;

si conviene quanto segue:

Art. 1

Richiamo alle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 2

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità per il periodo compreso fra il 31 maggio 2003 ed il 15 gennaio 2004.

Art. 3

Oggetto dell'accordo

Forma oggetto del presente accordo la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale in area urbana di competenza del Comune di Varallo, effettuati con impianto a fune (funivia del sacro Monte).

Art. 4

Organizzazione territoriale del servizio di t.p.l.

I servizi di trasporto pubblico di competenza del Comune di Varallo sono organizzati ed amministrati dal Comune stesso.

Art. 5

Obiettivi e strategie per l'efficacia e l'efficienza dei servizi

5.1 obiettivi di offerta:

a) funivia del Sacro Monte si configura come collegamento volto a favorire l'accessibilità al sito del Sacro Monte e relative pertinenze nel periodo dal 31 maggio al 15 gennaio 2004

5.2 obiettivi funzionali:

a) diminuzione del traffico urbano e della conseguente domanda di parcheggi;

b) collegamento di aree non servite dal trasporto pubblico;

Art. 7

Gli impegni finanziari

7.1 Per l'esercizio dei servizi di trasporto a fune del Sacro Monte è previsto un contributo regionale, per il tramite della Provincia di Vercelli, di Euro 91.316 per l'anno 2003.

7.2 Nel caso in cui le spese di gestione dovessero superare detta cifra, la Provincia s'impegna alla copertura di tali spese fino all'importo massimo di 44.000 Euro; la parte eventualmente eccedente rimarrà ad esclusivo carico del Comune di Varallo.

7.3 Le risorse per i servizi in area urbana saranno erogate trimestralmente dalla Provincia di Vercelli al Comune di Varallo previa presentazione della documentazione relativa ai costi sostenuti.

Art. 8

Ulteriori impegni

Le parti s'impegnano, per quanto di competenza, a promuovere ogni forma organizzativa atta a semplificare ed accelerare le procedure autorizzative per l'attuazione del presente accordo.

Art. 9

Contenzioso

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione e dall'esecuzione del presente accordo saranno devolute ad un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale è composto da tre membri designati rispettivamente uno dalla Provincia, uno dal Comune di Varallo ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Vercelli su richiesta della parte diligente.

Il collegio arbitrale, che avrà sede in Vercelli, giudicherà secondo diritto.

Il Sindaco

del Comune di Varallo
Gianluca Buonanno

Il Presidente

della Provincia di Vercelli
Renzo Masoero

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Crissolo (Cuneo)

Statuto comunale approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 31/3/2003

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Definizione

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune di Crissolo è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.

2. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2

Autonomia

(Artt. 3 e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

2. Il comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.

3. Il comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri comuni, della provincia, della regione, dello stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.

4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.

5. Il comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

6. In considerazione dell'appartenenza storico-geografica all'area alpina sud/occidentale del Piemonte di lingua e cultura occitana, in armonia con quanto disposto dalla Costituzione e dallo Statuto Regionale e con lo spirito federalistico che distingue il processo di unificazione europea in atto, il comune favorisce la promozione, valorizzazione e tutela delle peculiarità etnico-linguistiche della popolazione locale, incoraggiando e sostenendo i più ampi rapporti culturali, sociali ed economici con i confinanti versanti dell'arco alpino europeo di egual cultura ed esperienza storica. L'utilizzo e la valorizzazione della lingua locale verranno in tal senso favoriti e promossi nella toponomastica e nelle manifestazioni e cerimonie di particolare importanza storica e culturale cui partecipino direttamente gli organi istituzionali del comune. Al fine di favorire la partecipazione popolare e la promozione dell'originalità linguistica locale, durante le sedute pubbliche del consiglio comunale gli interventi possono svolgersi nel dialetto locale purchè contemporaneamente verbalizzati, se occorrente, nella lingua italiana; in tal caso l'oratore dovrà produrre apposita traduzione scritta del proprio intervento.

7. Il comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3

Sede

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il palazzo civico, sede del comune, è ubicato in Villa - Via Umberto I° n. 39. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi elettivi collegiali e le commissioni comunali.

2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con decreto del Sindaco, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.

3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

Art. 4

Territorio

(Art. 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 di-

cembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni e borgate: Frazione Villa -Capoluogo, Frazione Serre, Frazione Borgo, Frazione Serre Uberto, Frazione Brich, Frazione Bertolini, Frazione Fenogli, Frazione Sagne, Borgata Giaromba, Borgata Costabella, Borgata Cros Forant, Borgata Pian Melzè e Borgata La Font.

Art. 5

Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del sindaco

(Artt. 6, c. 2 e 50, c. 12, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono quelli storicamente in uso e che raffigurano una torre sovrastata da una spada con la punta rivolta verso sinistra, contenuta in una figura a forma di scudo con sfondo rosso, ornata di ramoscelli di quercia e di alloro e sovrastata da una corona.

2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del comune.

3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4. L'uso dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6

Pari opportunità

(Art. 6, c. 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 61, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella giunta comunale, trova applicazione il successivo articolo 23.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqua-

lificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.

2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel comune, il sindaco può istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale faranno parte i responsabili dei servizi medesimi.

3. Il comitato, se istituito, provvederà ad adottare un regolamento per il funzionamento dello stesso e per la gestione dei rapporti con le persone handicappate ed i loro famigliari.

Art. 8

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L. 15 marzo 1997, n. 59, il comune si avvale della conferenza stato-città-autonomie locali, in particolare per:

a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;

b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale e comunitario.

Art. 9

Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II

ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE

(Consiglio - Sindaco - Giunta)

CAPO I

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10

Presidenza

(Artt. 38, 39 e 40 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

ALTERNATIVE

1. Il consiglio comunale è presieduto dal Sindaco sin dalla prima seduta. Le funzioni di presidente in assenza del Sindaco sono esercitate dal vice-sindaco.

2. Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

3. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

4. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del consiglio.

Art. 11

Consiglieri comunali - Convalida

Programma di governo

(Artt. 38, 39 e 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

5. Entro tre mesi dalla prima seduta del consiglio il sindaco, sentita la giunta consegna, ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

6. Entro i successivi 30 giorni il consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.

7. Il consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo, del bilancio pluriennale, del programma triennale dei lavori pubblici che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

8. La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 12

Funzionamento del consiglio - Decadenza dei Consiglieri

(Artt. 38 e 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;

b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri, tranne che il Consiglio riunito in modo completo non ne chieda l'inclusione all'ordine del giorno all'unanimità. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al presidente del consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il sindaco, di non meno di un terzo dei consiglieri assegnati:

- n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;

- n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione;

d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

e) riservare al presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;

f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;

g) indicare se le interrogazioni e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;

h) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.

2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in consiglio e capogruppo di ciascuna lista:

a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti di preferenza;

b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di sindaco delle rispettive liste.

3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi per le quali non viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 13

Sessioni del consiglio

(Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:

a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;

b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;

d) per eventuali modifiche dello statuto.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 14

Esercizio della potestà regolamentare (Art. 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.

2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.

3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2.

Art. 15

Commissioni consiliari permanenti (Art. 38, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito regolamento.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 16

Costituzione di commissioni speciali (Artt. 38 e 44, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

2. Per la costituzione delle commissioni speciali, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente. Alle opposizioni è attribuita la presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del comune e ha facoltà di ascoltare il sindaco, gli assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

6. La commissione speciale, insediata dal presidente del consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione limitatamente alla presidenza delle commissioni ad essa riservate.

Art. 17

Indirizzi per le nomine e le designazioni (Art. 42, c. 2, lettera m, 50, c. 9 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la

designazione e la revoca da parte del sindaco, dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni. Il sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.

3. Tutti i nominati o designati dal sindaco, decadono con il decadere del medesimo sindaco.

Art. 18

Interrogazioni

(Art. 43, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.

2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.

3. Il sindaco, dispone:

a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 15 giorni dal ricevimento;

b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritto all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;

c) se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.

4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le interrogazioni con risposta orale, nonché le dichiarazioni di improponibilità.

CAPO II

SINDACO E GIUNTA

Art. 19

Elezione del Sindaco

(Artt. 46 e 50, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del consiglio comunale.

2. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. Il sindaco è titolare della rappresentanza generale del comune. In caso di sua assenza o impedimento la rappresentanza istituzionale dell'ente spetta al vicesindaco.

Art. 20

Linee programmatiche

(Art. 46, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le linee programmatiche, presentate dal sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Art. 21

Vice sindaco

(Art. 53, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni.

Art. 22

Delegati del sindaco

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate

organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo.

3. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogniqualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio in occasione della prima seduta utile.

5. Il sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, compresi quelli della minoranza.

Art. 23

La giunta - Composizione e nomina - Presidenza

(Artt. 47 e 64, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

ALTERNATIVE

1. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a 4 (quattro), compreso il vicesindaco.

2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto.

3. Il sindaco, per la nomina della giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.

4. La giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accetta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine.

Art. 24

Competenze della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le competenze della giunta sono disciplinate dall'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del consiglio, ai sensi dell'art. 42, lettere i) ed l), del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 25

Funzionamento della giunta

(Art. 48, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

2. La giunta è convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione, che dovrà risultare a verbale, della giunta stessa. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della giunta comunale.

Art. 26

Cessazione dalla carica di assessore

1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.

3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al consiglio.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO

CAPO I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

Art. 27

Partecipazione dei cittadini

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 28

Riunioni e assemblee

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della

Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 29

Consultazioni

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il consiglio e la giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 30

Istanze petizioni e proposte

(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio e alla giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il consiglio comunale e la giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione sarà trasmessa, entro cinque giorni al presentatore e al primo firmatario della medesima.

3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 31

Cittadini dell'Unione europea - Stranieri soggiornanti -
Partecipazione alla vita pubblica locale
(Art. 8, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il comune:

a) favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;

b) promuoverà la partecipazione dei cittadini all'Unione europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II
REFERENDUM

Art. 32

Azione referendaria
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:

a) in materia di tributi locali e di tariffe;

b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;

c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. I soggetti promotori del referendum possono essere:

a) il trenta per cento del corpo elettorale;

b) il consiglio comunale.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 33

Disciplina del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

2. In particolare il regolamento deve prevedere:

a) i requisiti di ammissibilità;

b) i tempi;

c) le condizioni di accoglimento;

d) le modalità organizzative;

e) i casi di revoca e sospensione;

f) le modalità di attuazione.

Art. 34

Effetti del referendum
(Art. 8, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il sindaco ha facoltà di proporre egualmente al consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL
CONTRIBUENTE

Art. 35

Albo pretorio - Ripubblicazione dei regolamenti
(Art. 124, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. È istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.

2. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente.

3. Tutti i regolamenti comunali deliberati dal consiglio comunale, muniti degli estremi della pubblicazione e del provvedimento di esame da parte dell'organo di controllo, sono ripubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo avviso al pubblico mediante appositi manifesti nei consueti luoghi di affissione. I detti regolamenti entrano in vigore, in assenza di diversa disposizione di ciascun regolamento, il primo giorno del mese successivo all'inizio della ripubblicazione.

Art. 36

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37

Statuto dei diritti del contribuente
(Art. 1, c. 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212)

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:

a) all'informazione del contribuente (art. 5);

b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6);

c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);

d) alla remissione in termini (art. 9);

e) alla tutela dell'affidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 10);

f) all'interpello del contribuente (artt. 11 e 19).

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI CONTROLLO

Art. 38

Ordinamento finanziario e contabile
(Artt. da 149 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39

Revisione economico-finanziaria
(Artt. da 234 a 241, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La revisione economico-finanziaria del comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 40, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del consiglio e della giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 40

Forma di gestione
(Artt. 113 e 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 46, comma 1;
 - f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 46, commi 2 e 3.

Art. 41

Gestione in economia
(Art. 113, c. 1.a, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteri-

stiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 42

Aziende speciali
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
 - b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.

4. Il sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.

5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.

7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 43

Istituzioni
(Art. 114, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del con-

siglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.

3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 44 per le aziende speciali.

4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 44

Società

(Art. 116, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'articolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Per l'applicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 45

Concessione a terzi

(Art. 113, c. 1b, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.

2. La concessione a terzi è decisa dal consiglio comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

Art. 46

Tariffe dei servizi

(Art. 117, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.

2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisi, potranno essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

Convenzioni

(Art. 30, c. 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.

2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48

Accordi di programma

(Art. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 49

Criteri generali in materia di organizzazione

(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:

- accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;

- riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;

- compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;

- attuazione dei controlli interni.

2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 4, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 50

Ordinamento degli uffici e dei servizi
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

1. Il comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 51

Organizzazione del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 52

Stato giuridico e trattamento economico del personale
(Art. 89, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 53

Incarichi esterni
(Art. 110, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

CAPO II

SEGRETARIO COMUNALE - DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 54

Segretario comunale - Direttore generale
(Artt. da 97 a 106 e 108, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del segretario comunale.

3. Al segretario comunale possono essere conferite, dal sindaco, le funzioni di direttore generale.

4. Nel caso di conferimento delle funzioni di direttore generale, al segretario comunale, spetta una indennità di direzione determinata dal sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico, entro i limiti indicati dalla contrattazione di categoria.

5. Nel rispetto dell'art. 97 comma 5 il regolamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere la figura di un vice-segretario, per coadiuvarlo e sostituirlo in casi di assenza o impedimento.

Art. 55

Responsabili degli uffici e dei servizi
(Art. 107, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Essendo questo comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione. Ovvero, ai sensi del combinato disposto del comma 23 dell'art. 53 della legge 23-12-2000 nr.388 e del comma 4 dell'art.29 della legge 28-12-2001 nr. 488, la Giunta può attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno.

2. Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Sono attribuiti ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti;

d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di

irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune;

n) l'attribuzione, a dipendenti comunali aventi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, della qualifica di "messo comunale" autorizzato a notificare gli atti del comune e anche di altre amministrazioni pubbliche, per i quali non siano prescritte speciali formalità. Per esigenze straordinarie la detta funzione potrà essere attribuita a dipendenti regolarmente assunti a tempo determinato.

4. I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 56

Ufficio di supporto agli organi di direzione politica
(Art. 90, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. La giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del sindaco, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 57

Rappresentanza del comune in giudizio
(Art. 6, c. 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. In tutti i gradi di giudizio per la rappresentanza del comune, sia come attore che come convenuto, fatta eccezione:

a) per i processi tributari di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nei quali il comune, in tutti i

gradi, è rappresentato dal responsabile del relativo tributo;

b) per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 68, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, nelle quali il comune è rappresentato dal responsabile del servizio personale; su conforme indirizzo espresso dalla giunta comunale ai sensi dell'art. 107, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, sarà seguita la procedura di cui al successivo comma 2.

2. Con determinazione del direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero del segretario comunale:

a) sarà designato il legale rappresentante dell'Ente, individuato tra gli amministratori o tra i responsabili del servizio.

b) sarà dato corso alla nomina del legale incaricato della difesa delle ragioni del comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Violazioni di norme comunali - Sanzioni

1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dell'ordinanza.

2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a . 25,00 né superiore a . 500,00.

3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.

4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di . 25,00 e massima di . 500,00.

Art. 59

Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui a norma di legge viene demandato al sindaco, ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui all'art. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al sindaco o, genericamente, al comune.

Art. 60

Modifiche dello statuto

(Artt. 1, c. 3, e 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta

in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 61 Abrogazioni

1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente statuto, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.

Art. 62 Entrata in vigore (Art. 6, c. 5, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267)

1. Il presente statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

Comune di Pezzana (Vercelli)

Modifiche allo Statuto comunale apportate con deliberazione C.C. n. 5 del 18 marzo 2003

Art. 49 bis

Mancata approvazione del bilancio nei termini
Commissariamento.

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 non sia stato predisposto dalla Giunta Comunale lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio Comunale non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla giunta, si procede al commissariamento, con la procedura riportata nei seguenti commi.

2. Il Segretario Comunale attesta con propria dichiarazione, da comunicare al sindaco entro 5 giorni dalla scadenza, l'avvenuto trascorso dei termini di cui sopra e che occorre procedere alla nomina del commissario ad acta per l'adempimento surrogatorio. La comunicazione deve pervenire al Sindaco tramite il servizio di protocollo.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca la Giunta Comunale, entro i due giorni successivi all'assunzione della stessa al protocollo, per procedere alla nomina del Commissario incaricato alla predisposizione dello schema ed approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2 del decreto legislativo

267/2000, scegliendolo tra Segretari Comunali/Provinciali, Dirigenti o Funzionari Amministrativi, sia in servizio che in quiescenza, avvocati o commercialisti di provata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, Revisori dei Conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari in materie di diritto amministrativo o degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del Dlgs 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta Comunale nei termini di cui sopra, o la Giunta Comunale non provveda a nominare il Commissario, il Segretario Comunale ne dà immediata comunicazione al Prefetto, affinché provveda in merito.

5. Il Commissario, qualora la Giunta Comunale non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione ne provvede alla predisposizione d'ufficio entro dieci giorni dalla notifica dell'atto di nomina.

7. Il Commissario, nei successivi cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l'avviso di convocazione della seduta di approvazione del bilancio stesso, con l'avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria. Il termine di convocazione non deve superare i 20 giorni dalla data della lettera di invito. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

8. I termini di cui al precedente comma 7, nel caso in cui la Giunta Comunale avesse predisposto nei termini lo schema di Bilancio, decorrono dalla data di notifica della nomina del Commissario ad acta.

9. Qualora il Consiglio Comunale non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente, entro i successivi due giorni da quello di scadenza del termine, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente il Prefetto, ai fini dell'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

Provincia di Biella

Statuto (Dopo le forme più ampie di autonomia della Provincia riconosciute dalle modifiche del Titolo V, parte II, della Costituzione legge cost. n. 3 del 2001)

CAPO I PRINCIPI FONDANTI L'AUTONOMIA DELLA PROVINCIA DI BIELLA

Articolo 1 (Autonomia della Comunità provinciale)

1. La Comunità della Provincia di Biella, esercita la sua autonomia nella identità storica e civile del proprio territorio e nella vocazione allo sviluppo, valorizza forme di cittadinanza attiva, esercita responsabilità di rappresentanza, di indirizzo e di go-

verno e partecipa alla realizzazione dei principi di cui all'art. 5 della Costituzione.

2. La Provincia di Biella, garante del pluralismo politico e sociale della Comunità, ne cura gli interessi generali e ne garantisce l'autonomia attraverso il presente statuto e lo svolgimento di poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione.

3. La Provincia di Biella osserva doveri di solidarietà e rispetto dei diritti costituzionali e universalisti, attuando principi di sussidiarietà istituzionale e sociale e di cooperazione.

4. Nel rapporto di leale collaborazione con i Comuni del territorio, con le altre Province piemontesi, con la Regione e con lo Stato, la Provincia di Biella si ispira al principio di parioridazione istituzionale garantito dall'art. 114 Cost., e partecipa all'unità e indivisibilità della Repubblica, nonché al rafforzamento del processo di costruzione di una Europa comunitaria. Realizza intese cooperative, di partenariato e gemellaggi con le Comunità locali di altre Regioni e Stati. Attua la Carta europea delle Autonomie locali.

5. La Provincia di Biella, con il concorso dei cittadini, delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e delle Comunità di base, rappresentate dai Comuni e dalle loro forme associative, dalle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni, promuove lo sviluppo economico e sociale del territorio, conferendo priorità alla qualità della vita, dei servizi e dell'economia, tutelando e valorizzando l'ambiente, il patrimonio storico e culturale, garantendo standard minimi di prestazioni sociali.

6. La Provincia di Biella favorisce l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà sociale.

7. La Provincia di Biella presenta proposte di provvedimenti e di referendum abrogativi e consultivi regionali in ordine a misure programmatiche, amministrative e a norme statutarie, legislative e regolamentari regionali.

8. Partecipa, altresì, in via diretta o mediante organismi di presenza e rappresentanza delle Autonomie locali alla concertazione e alla consultazione regionale.

9. La Provincia partecipa ad iniziative e scelte del sistema regionale delle autonomie locali nell'ambito della programmazione di area vasta; persegue a tal fine anche intese con altre province, regioni o amministrazioni locali europee, valorizzando, in particolare, il ruolo e le iniziative del distretto industriale tessile biellese.

Articolo 2 (Statuto provinciale)

1. Il presente statuto disciplina i rapporti con la Comunità provinciale e con i Comuni della Provincia di Biella e disciplina le regole fondanti della democrazia comunitaria, dello sviluppo economico e sociale, della convivenza civile, della partecipazione popolare, nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione.

2. Le scelte di contenuto e di metodo, le finalità, l'ambito di regolazione e i criteri della interpretazione e applicazione dello statuto e delle altre fonti normative si ispirano ai principi del primato del cittadino e della legalità costituzionale, di autonomia comunitaria, di sussidiarietà sociale e istituzionale.

3. Lo statuto provinciale disciplina il funzionamento della Provincia, la organizzazione e lo svolgimento delle funzioni con metodo democratico, garantendo il rispetto della volontà degli elettori, sia nell'attuazione del programma di governo che nell'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo dei consiglieri, la partecipazione delle minoranze e le garanzie per l'esercizio dei loro diritti, l'imparzialità delle funzioni istituzionali, finalizzando la relativa disciplina regolamentare ai risultati di massima e progressiva semplificazione, comunicazione, trasparenza, efficacia, buon funzionamento dell'amministrazione pubblica locale.

4. Lo statuto si adegua all'evoluzione e all'innovazione civile, sociale, produttiva e tecnologica, nella salvaguardia e promozione dei caratteri originari e dei valori viventi della Comunità provinciale.

Articolo 3 (Rappresentanza territoriale della Provincia. Sede, stemma, gonfalone)

1. La Provincia di Biella, in quanto ente locale territoriale intermedio tra i Comuni e la Regione Piemonte, assicura la rappresentanza unitaria della Comunità e del territorio provinciale. Di questi cura gli interessi, promuove e coordina gli strumenti per lo sviluppo perseguendo le finalità di cui al successivo articolo 4. In particolare, favorisce e promuove il coordinamento delle attività con i Comuni e le Comunità Montane del territorio provinciale, agevolando forme associate di gestione dei servizi e promuovendo forme di partecipazione alla programmazione.

2. La Provincia ha sede a Biella, dove si riuniscono, di norma, il Consiglio e la Giunta provinciale.

3. La Provincia ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma, le cui caratteristiche sono deliberate dal Consiglio Provinciale. La Provincia garantisce altresì la riscoperta e la diffusione dei valori della Comunità provinciale ed il rispetto e la salvaguardia del proprio patrimonio culturale, in particolare di quello di matrice cristiana, valorizza e promuove il dialogo ed il confronto con altre culture presenti nel territorio.

4. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria Provincia da portare a tracolla.

Articolo 4 (Identità. Finalità etico-sociali e produttive)

1. La Provincia persegue la coesione sociale ed economica in una visione e progettazione strategica, coerente e partecipata dello sviluppo della Comunità.

2. La Provincia si propone segnatamente le seguenti finalità sociali ed economiche:

a) sostenere le politiche attive per il lavoro, la diffusione della cultura imprenditoriale, con particolare riferimento alla piccola e media impresa ed all'artigianato di qualità, alla promozione delle attività produttive e dei prodotti locali a livello nazionale ed internazionale, e della formazione professionale dei lavoratori, nonché dello sviluppo di metodi e tecnologie connesse alla informatizzazione e alla conoscenza delle lingue straniere;

b) tutelare il valore sociale della Comunità, nelle molteplici forme con le quali essa si esprime senza alcuna discriminazione, con particolare riguardo ai

valori della famiglia, dell'associazionismo, del volontariato, per una compiuta formazione e crescita culturale dei cittadini, garantendo la partecipazione degli stessi alla vita della Comunità e dell'amministrazione provinciale;

c) concorrere alla rimozione degli ostacoli che limitano anche di fatto il pieno sviluppo della persona e delle formazioni sociali e tendere a rendere effettiva la partecipazione della Comunità provinciale alla organizzazione politica, economica e sociale delle Comunità regionale, nazionale ed europea;

d) incentivare la cittadinanza attiva e le pari opportunità nelle istituzioni provinciali;

e) promuovere la sussidiarietà istituzionale e sociale, come principio di crescita civile, economica e culturale, integrando la propria attività con quella delle altre istituzioni pubbliche locali e regionali, nazionali e comunitaria, con i partiti politici, con le imprese private e le organizzazioni sindacali, del no profit e del volontariato;

f) tutelare la salute dei cittadini, promuovendo una sana alimentazione e l'utilizzo di energie alternative, attivando conseguenti iniziative di informazione ed educative;

g) proteggere e tutelare il territorio provinciale, quale bene della Comunità provinciale, regionale e nazionale, anche attraverso la salvaguardia ambientale e la protezione civile;

h) promuovere iniziative per la protezione della natura e per la prevenzione dall'inquinamento dell'ecosistema;

i) armonizzare attraverso la pianificazione di area vasta, nel confronto paritario e pattizio con le Comunità e le Amministrazioni locali, la pianificazione territoriale dei comuni e delle Comunità montane, sostenendo azioni e interventi volti a tutelare l'integrità e la corretta utilizzazione e valorizzazione del territorio dei comuni;

j) valorizzare le risorse della Comunità provinciale, perseguendo lo sviluppo economico sociale e attivando, nell'ambito delle proprie funzioni amministrative e dei compiti di gestione dei servizi in materia di lavoro, programmi e iniziative indirizzate a costruire per i giovani idonee opportunità di sviluppo delle proprie capacità lavorative e di realizzazione umana;

k) assumere concrete forme di solidarietà e riconoscimento dei diritti sociali, in particolare sostenendo, in collaborazione con i Comuni, interventi di recupero del disagio giovanile e l'integrazione sociale delle persone disabili, avendo principalmente, come centro di riferimento delle proprie politiche attive, il nucleo familiare;

l) incentivare, in collaborazione con i Comuni e con le Comunità montane, la cultura, le tradizioni e la storia comunitaria provinciale, lo sport, l'associazionismo e la cooperazione, favorendo, la partecipazione popolare nei servizi sociali e nella tutela dell'ambiente;

m) cooperare con i Comuni e con le istituzioni della scuola per sostenere i processi formativi dei docenti e per favorire, nel rispetto della reciproca autonomia, l'integrazione didattica degli alunni, nelle scuole di ogni ordine e grado,;

n) favorire la ricerca, la riscoperta dei valori e delle tradizioni biellesi e l'insegnamento della storia e della geografia locale, nonché la valorizzazione della lingua piemontese.

Articolo 5

(Autonomia statutaria e normativa)

1. L'autonomia normativa della Provincia di Biella si esprime primariamente nella potestà statutaria, riconosciuta e garantita dall'articolo 114, comma 2, della Costituzione. Essa delinea anche l'ambito delle funzioni proprie, delle potestà regolamentari provinciali, riconosciute e garantite dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, nonché della individuazione delle forme e delle modalità di intervento, secondo i principi di imparzialità, e di legalità, in materia di controlli e di potere sostitutivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 120, secondo comma Cost..

2. La potestà statutaria, stabilendo, ai sensi del precedente articolo 2, le norme fondamentali di rappresentanza della Comunità provinciale e di organizzazione e funzionamento democratico e partecipativo della Provincia e dei suoi organi, secondo i principi fissati dalla Costituzione, ne disciplina il sistema elettorale e gli organi di governo delle Province e ne determina le funzioni fondamentali, in armonia con i principi generali della legge statale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p).

3. La potestà regolamentare, attuando e specificando i principi statuari dell'ordinamento provinciale, secondo il principio della sussidiarietà normativa di cui all'art. 117 Cost. sesto comma, disciplina nelle materie di competenza della Provincia l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, siano esse proprie, attribuite, conferite o libere, stabilendo, in particolare, norme di funzionamento degli istituti di partecipazione popolare, degli organi, degli uffici, dei servizi pubblici e sociali, nel rispetto e per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni, a tutela e garanzia dei diritti civili e sociali, disciplinati dalla legislazione statale, di cui all'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, su tutto il territorio nazionale.

4. I regolamenti della Provincia di Biella sono adottati dal Consiglio provinciale, salvo il regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi che viene adottato dalla Giunta provinciale nell'ambito dei criteri generali disciplinati dal Consiglio e nel rispetto dei principi dello statuto.

5. Le norme regolamentari relative ai servizi ed alle prestazioni di spettanza della Provincia di Biella, nella disciplina delle procedure e delle garanzie connesse ai diritti dei cittadini, delle imprese e delle formazioni sociali, assicurano condizioni più favorevoli ai destinatari in termini di celerità, certezza, minori onerosità, trasparenza, partecipazione, economicità, semplificazione. Le norme sostituiscono la preesistente normativa legislativa statale o regionale in materia, abrogata o cedevole, garantendo in ogni caso la tutela degli interessi pubblici e sociali, ambientali ed economici che ne sono coinvolti.

6. Per le finalità del precedente comma, i regolamenti provinciali, disciplinando le procedure per lo svolgimento e l'organizzazione delle funzioni amministrative della provincia, possono prevedere che le autorizzazioni, i pareri e nulla osta in materie e aree amministrative, contabili e tecniche, che la legge dispone vengano rilasciati da autorità diverse dalla Provincia, siano sostituiti, nell'ambito delle rispettive competenze, da deliberazioni degli organi collegiali o da determinazioni degli organi dirigenti e burocratici della Provincia stessa, secondo le attribuzioni di cui al presente Statuto ed agli altri atti

normativi provinciali. In questi casi, le connesse responsabilità sono assunte direttamente dagli organi provinciali competenti.

7. Sino alla disciplina regolamentare di spettanza della Provincia, si applicano le norme regionali o statali.

Articolo 6

(Autonomia amministrativa. Attribuzioni)

1. L'autonomia amministrativa della Provincia, che si svolge secondo le finalità e limiti indicati nei precedenti articoli, persegue, anche progressivamente, esiti di innovazione qualitativa e tecnologica, di semplificazione, di efficienza, di abbattimento dei costi pubblici e di quelli sociali, di imprenditorialità pubblica, mirati a realizzare le condizioni più favorevoli per i destinatari della attività amministrativa della Provincia.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi si conforma all'apprestamento di modelli amministrativi, operativi e gestionali, che sono finalizzati ai risultati di cui al precedente comma 1.

3. Le funzioni amministrative, che riguardano la Comunità provinciale e il suo territorio, sulla base del principio di sussidiarietà, ove non siano attribuite ai Comuni, che le esercitano direttamente ovvero attraverso forme associate intercomunali e mediante le Comunità montane, le Unioni di Comuni o forme convenzionate, sulla base dei principi di adeguatezza e di differenziazione, sono conferite dalla legge regionale e statale, nell'ambito delle rispettive potestà, in via prioritaria alla Provincia di Biella, che ne assicura l'esercizio unitario.

4. La Provincia è titolare delle proprie funzioni amministrative, di quelle fondamentali, identificate dalla legge statale di cui alla lettera p), comma 2, dell'articolo 117 della Costituzione, di quelle conferite dalla Regione Piemonte e dallo Stato, nonché di quelle assunte autonomamente con libera scelta dalla Provincia per la cura degli interessi della Comunità. Esercita, altresì, le funzioni amministrative delegate dai Comuni.

5. La Provincia assicura l'esercizio delle funzioni amministrative attraverso l'accertata e preventiva copertura delle risorse necessarie, proprie o trasferite, di natura finanziaria, economica, strumentale, organizzativa e professionale.

6. Spettano, in particolare, alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano l'intera area territoriale provinciale o vaste zone intercomunali di essa.

7. Nella individuazione delle funzioni fondamentali della Provincia di Biella, si terrà conto dell'esigenza di soddisfare i bisogni primari e delle caratteristiche della Comunità provinciale, nonché dell'esercizio consolidato di talune funzioni, nel rispetto dei principi di unicità e di identificabilità della responsabilità.

8. Le funzioni fondamentali e le altre funzioni amministrative della Provincia di Biella rientrano comunque nei seguenti principali settori di intervento:

- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente, prevenzione delle calamità;
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilità e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna;

f) protezione dei parchi e delle riserve naturali;

g) disciplina e controllo della caccia e della pesca;

h) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;

i) rilevamento, disciplina e controllo degli inquinamenti idrici, atmosferici ed acustici;

j) servizi sanitari di igiene e profilassi;

k) istruzione secondaria di secondo grado ed artistica, compresa l'edilizia scolastica;

l) raccolta ed elaborazione dati;

m) assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali;

n) promozione, coordinamento e realizzazione, in collaborazione con i Comuni e sulla base di programmi, di opere di rilevante interesse provinciale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.

9. La Provincia assume inoltre:

a) iniziative di sostegno all'agricoltura, con particolare riguardo alla trasformazione ed alla commercializzazione dei relativi prodotti ed al miglioramento delle colture;

b) iniziative dirette ad agevolare e promuovere la crescita economica e sociale dei territori montani e delle altre aree deboli;

c) iniziative tese a favorire lo sviluppo socioeconomico - culturale del territorio.

Articolo 7

(Autonomia organizzativa. Controlli interni)

1. L'autonomia organizzativa della Provincia è esercitata nell'ambito delle norme fondamentali del presente Statuto e della Potestà regolamentare, di cui al precedente articolo 5.

2. L'organizzazione amministrativa è preordinata alla soddisfazione dei bisogni e delle aspettative legittime dei cittadini, persegue modelli organizzativi e comunicativi, nonché di controllo interno, finalizzati alla verifica e alla misurazione dei risultati e della qualità dell'azione amministrativa, dell'esercizio delle funzioni e della produzione dei servizi, nonché del grado di soddisfacimento dei cittadini.

Articolo 8

(Pianificazione strategica, concertazione)

1. La Provincia di Biella disciplina, organizza e realizza la propria attività, informandola al metodo e agli strumenti della pianificazione strategica, della concertazione, della programmazione e del coordinamento territoriale.

2. A tal fine, la Provincia adotta propri programmi, annuali e pluriennali, generali e di settore, concorrendo, altresì, alla formazione e attuazione dei programmi regionali. Approva il piano territoriale di coordinamento.

3. In quanto ente intermedio, la Provincia concorre con proprie proposte e iniziative, favorendo anche la partecipazione dei Comuni, alla determinazione degli obiettivi dei piani regionali e statali e alla loro attuazione, nel rispetto delle diverse funzioni e responsabilità.

Articolo 9

(Cooperazione territoriale. Sussidiarietà istituzionale. Rapporti con gli enti locali. Collaborazione con la Regione e lo Stato)

1. La Provincia compartecipa alla costruzione e allo sviluppo di un efficiente sistema regionale delle Autonomie locali, assumendo specifiche iniziative,

volte a favorire effettive condizioni e forme di cooperazione territoriale fra i Comuni e tra questi ed altri soggetti istituzionali e sociali, e la Provincia stessa.

2. A questo fine, la Provincia:

a) sostiene ed attua, nei rapporti con la Regione Piemonte e con i Comuni, il principio di sussidiarietà istituzionale, sostenendo e favorendo forme di associazionismo intercomunale, in base anche ai principi di adeguatezza e di differenziazione nell'esercizio delle funzioni dei Comuni, montani e non montani;

b) persegue e promuove la progressiva integrazione dei servizi e delle funzioni nella Comunità provinciale;

c) instaura, in via continuativa, un rapporto di cooperazione e concertazione con i Comuni e con le Comunità montane;

d) promuove, d'intesa con le Comunità locali e con le formazioni sociali, convergenti obiettivi di riordino territoriale, di razionale e conveniente impiego delle risorse pubbliche e private, di abbattimento di strutture e apparati improduttivi, di semplificazione delle procedure e dei procedimenti amministrativi;

e) istituisce la Conferenza permanente delle Autonomie locali, ai sensi dell'ultimo articolo;

f) presenta alla Regione proposte, anche d'intesa con i Comuni e le Comunità montane, per valorizzare ruolo, responsabilità e rappresentatività del Consiglio delle Autonomie locali della Regione Piemonte, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione;

g) organizza, di intesa con gli enti locali, modalità e strumenti di assistenza tecnico amministrativa e sistemi di raccolta, elaborazione e distribuzione delle informazioni e dei dati.

3. La Provincia partecipa con proprie iniziative e proposte in tutte le sedi amministrative e politiche alla leale collaborazione con i Comuni, le Comunità montane, la Regione Piemonte, lo Stato e la Unione europea.

Articolo 10

(Conferenza provinciale delle Autonomie locali. Composizione, attribuzioni, garanzie, funzionamento)

1. E' costituita la Conferenza provinciale delle autonomie locali, organo rappresentativo delle istituzioni locali della Provincia di Biella per la concertazione e la programmazione economica, territoriale, sociale ed ambientale.

2. La Conferenza provinciale delle autonomie locali svolge altresì compiti di:

a) consultazione della Provincia;

b) leale collaborazione interistituzionale;

c) coordinamento e raccordo tra i Comuni e le loro forme associative e tra essi e la Provincia perseguendo l'ottimale esercizio delle funzioni amministrative e le responsabilità amministrative di rispettiva competenza;

d) iniziativa politica, amministrativa, culturale intesa a: promuovere l'autonomia, l'identità, la storia, le tradizioni, i valori propri della Comunità provinciale e delle Comunità locali, delineando modalità e criteri da proporre alla Provincia, ai Comuni, alle Comunità montane e alle altre forme associative intercomunali;

e) promozione e proposta per la realizzazione di sistemi di controllo interno di una gestione traspa-

rente, legittima, partecipata, efficace, efficiente ed economica;

f) formulazione di proposte normative, finanziarie, di alta amministrazione e programmazione alla Provincia di Biella e alla Regione Piemonte, raccordandosi con l'organo regionale di cui all'ultimo comma dell'art. 123 della Costituzione;

g) redazione di un rapporto annuale sullo stato delle Autonomie locali biellesi.

h) individuazione delle funzioni fondamentali e proprie dei Comuni, singoli o associati, secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

i) iniziativa, di intesa con la Provincia e con le Associazioni rappresentative degli enti locali, verso la Regione per la promozione presso la Corte costituzionale delle questioni di legittimità costituzionale di norme statali lesive delle garanzie di autonomia comunale e provinciale; analoga iniziativa assume presso il Governo nazionale nei confronti delle norme regionali;

3. La Conferenza provinciale delle Autonomie locali, che si rinnova in coincidenza con il mandato elettivo degli organi della Provincia, è costituita da rappresentanti dei Comuni, delle Comunità montane e dalle Unioni di Comuni da determinare in apposito regolamento provinciale, sentite le Associazioni rappresentative degli enti locali del Piemonte.

4. Il regolamento di cui al comma precedente specifica e disciplina, altresì, i compiti, il funzionamento e le dotazioni strutturali e finanziarie della Conferenza provinciale.

Articolo 11

(Partecipazione)

1. La Provincia di Biella garantisce l'effettività dei diritti di partecipazione, disciplinati dal presente statuto, alle politiche provinciali da parte delle Comunità e delle Amministrazioni locali, nonché dei cittadini, singoli e associati, ai fini della rappresentanza degli interessi sociali, produttivi, culturali, sportivi, dell'ambientalismo, dell'animalismo e del tempo libero, mediante istituti, metodi e livelli di coinvolgimento, con particolare riferimento:

a) Alla concertazione territoriale, sociale ed economica, mirata al raggiungimento di patti per lo sviluppo, il lavoro, la pianificazione strategica;

b) alla Conferenza provinciale delle Autonomie locali e le altre forme di concertazione e consultazione istituzionale ed economico sociale;

c) alle sedute straordinari e "aperte" del Consiglio provinciale;

d) alle istanze e petizioni popolari;

e) alla consultazione dei cittadini, anche attraverso l'indizione di assemblee pubbliche provinciali aventi finalità generali, ovvero specifiche e determinate;

f) alle indagini e rilevazioni, anche sistematiche e ricorrenti, di opinione e di apprezzamento della soddisfazione dei cittadini e degli utenti delle attività e dei servizi messi in essere dalla Provincia;

g) ai referendum abrogativi e consultivi;

h) al difensore civico provinciale;

i) all'accesso agli atti;

j) alle azioni di tutela degli interessi provinciali;

k) alle azioni di risarcimento dei danni ambientali;

l) alla sussidiarietà sociale;

m) alle rilevazioni di opinioni, anche attraverso sistemi telematici;

n) al concorso partecipativo ai procedimenti;

o) alle forme di contraddittorio.

2. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali presenti nel territorio provinciale, possono rivolgere interrogazioni o interpellanze scritte agli organi della provincia e richiedere informazioni sui provvedimenti che li riguardano, anche se in corso di formazione, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. I regolamenti, che disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione di cui al comma precedente, prevedono modalità e garanzie specifiche che consentono l'effettività della partecipazione, i tempi e le responsabilità di risposta degli organi della Provincia.

4. Forme e requisiti analoghi sono previsti per la partecipazione alle attività e alle funzioni che la Provincia di Biella esercita nelle forme associate interistituzionali.

Articolo 12 (Le Consulte)

1. Le Province favorisce e promuove il coinvolgimento delle forme associative operanti sul territorio provinciale nelle materie di propria competenza attraverso la istituzione di Consulte di settore a carattere permanente e di consulte per singoli progetti.

2. Il regolamento della partecipazione alle Consulte determina forme e modalità operative delle medesime.

Articolo 13 (Autonomia finanziaria e contabile. Controllo di gestione)

1. La Provincia, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione, esercita l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa e stabilisce entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Compartecipa al gettito di tributi erariali riferiti al proprio territorio. Si avvale, senza vincoli di destinazione dei trasferimenti statali e regionali, della ripartizione dei fondi statali e della Regione Piemonte.

2. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, esercita l'autonomia di prelievo e tariffaria, disciplinando le relative modalità e misure secondo i principi e i limiti di cui al comma 1, in ogni caso con l'osservanza di criteri di imparzialità, equità e perequazione, assicurando che la partecipazione dei cittadini al relativo carico fiscale avvenga in proporzione con le loro effettive capacità contributive, nel rispetto del principio di progressività.

3. La Provincia esercita l'autonomia patrimoniale secondo criteri di manutenzione, economicità e oculati impieghi delle rendite, delle acquisizioni dalle vendite e della più conveniente utilizzazione economica e sociale del patrimonio stesso.

4. La politica di bilancio provinciale si realizza attraverso la programmazione annuale e pluriennale scorrevole delle risorse e degli strumenti e documenti di previsione e di rendicontazione delle entrate e delle spese, garantendo in ogni caso l'equilibrio e la copertura delle uscite correnti secondo scale di priorità, anch'esse programmate, degli investimenti e delle infrastrutture.

5. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo sche-

ma di bilancio pluriennale sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.

6. Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio predisposti dall'organo esecutivo.

7. Il bilancio annuale di previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine determinato dalla legge.

8. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

9. Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.

10. In caso di disavanzo ovvero di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato dai Revisori dei Conti della Provincia alla Sezione Enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.

11. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma 6;

b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma 1, lettera d);

c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

12. Il regolamento provinciale di contabilità, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, prevede, tra l'altro, modalità di rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Lo stesso prevede procedure e strumenti per l'adozione del controllo di gestione.

13. Attraverso il Collegio dei Revisori dei Conti, di cui al successivo art. 43, la Provincia attua la revisione economica e finanziaria.

CAPO II ORGANI DELLA PROVINCIA

Articolo 14 (Organi)

1. Sono organi della Provincia il Consiglio, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la Giunta.

2. Lo statuto recepisce e disciplina i principi, fissati dalla legge statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, riguardanti il sistema elettorale, la composizione, le attribuzioni fondamentali degli organi provinciali, nonché le regole di funzionamento democratico della Provincia, ivi compresi i diritti delle opposizioni.

3. Per quanto non previsto dallo statuto in materia di organi di governo si attuano le norme statali vigenti in materia.

Articolo 15
(Consiglio provinciale)

1. Il Consiglio provinciale ha sede in Biella presso il Palazzo della Provincia.

2. Il Consiglio provinciale è organo elettivo di rappresentanza democratica della Comunità.

3. Il Consiglio provinciale svolge compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed è titolare delle funzioni attribuite dallo statuto e dalla legge statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p).

4. Propone alla giunta regionale o alle associazioni rappresentative degli enti locali presenti nella Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, di promuovere la questione di legittimità costituzionale delle leggi statali o regionali, nei casi previsti dall'art. 127, comma 2, della Costituzione ed ogni qualvolta il Consiglio Provinciale delle Autonomie eccepisca la violazione delle attribuzioni degli Enti locali.

5. Il Consiglio, nell'ambito della amministrazione provinciale, ha autonomia funzionale e organizzativa, disciplinata nel relativo regolamento; il Presidente del Consiglio, organo di garanzia e di funzionamento dell'Assemblea, e la Conferenza dei Capigruppo concordano, con il Presidente della Provincia, in sede di formazione del bilancio annuale, una quota di risorse finanziarie e servizi, personale e attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività del Consiglio e dei Gruppi consiliari.

6. Sono di competenza esclusiva del consiglio provinciale l'elezione del Difensore civico, l'indizione dei referendum popolari e la nomina degli organi e delle strutture amministrative di controllo e garanti dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione ai sensi dell'art. 97, primo comma della Costituzione.

7. Nel caso di nomine di competenza consiliare, al di fuori dei componenti il Consiglio, il Consiglio provvede alla preventiva pubblicazione dei "curricula" dei candidati.

8. Un apposito regolamento, approvato, in prima lettura dai due terzi dei componenti e in seconda e nelle successive dalla maggioranza assoluta, disciplina tra l'altro, sulla base dei principi dello statuto:

a) le funzioni del Presidente del consiglio provinciale

b) il funzionamento e l'autonomia funzionale e organizzativa del Consiglio provinciale;

c) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze ai lavori del Consiglio provinciale.

d) le modalità per l'indizione dei referendum;

e) le garanzie di effettività dei diritti di iniziativa, di cui all'articolo 17, dei singoli Consiglieri e dei diritti di accesso ai documenti e alle informazioni;

f) la programmazione dell'attività consiliare e delle Commissioni, nonché il contingentamento e la temporizzazione degli interventi dei singoli Consiglieri e dei Gruppi consiliari su base di rappresentatività proporzionale;

g) le modalità e le procedure per la pubblicità e la trasparenza delle nomine e gli incarichi esterni di rappresentanza della Provincia.

9. Il numero legale per la validità delle sedute è assicurato dalla metà dei componenti il Consiglio.

10. Ai fini dei quorum richiesti, non viene computato il Presidente della Provincia e le frazioni di punto percentuale si computano per difetto.

Articolo 16
(Decadenza da Consigliere provinciale)

1. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive o a più della metà delle sedute tenute nel corso di un anno è dichiarato decaduto con deliberazione del Consiglio provinciale, previo espletamento delle procedure previste dalla legislazione vigente in materia di decadenza dalla carica di consigliere provinciale e salvo diversa decisione assunta dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. L'assenza ad una adunanza deve essere giustificata e comunicata in forma scritta entro l'adunanza successiva.

3. La decadenza è deliberata dal Consiglio provinciale e notificata all'interessato dal Presidente del Consiglio entro i dieci giorni successivi.

Articolo 17
(Sedute consiliari)

1. Il Consiglio Provinciale si riunisce in sessione ordinaria per deliberare il conto consuntivo ed il bilancio di previsione.

2. Nel corso delle sessioni ordinarie possono trattarsi anche altri argomenti da iscrivere all'ordine del giorno.

3. Per la trattazione di argomenti diversi da quelli di cui al precedente articolo, il Consiglio si riunisce in sessioni straordinarie.

4. Le riunioni del Consiglio provinciale sono convocate dal Presidente del Consiglio provinciale e, comunque:

a) su richiesta del Presidente della Provincia;

b) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati.

5. In caso di richiesta del Presidente della Provincia o di un quinto dei consiglieri assegnati, la seduta deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta con inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.

6. Il Presidente del Consiglio provinciale, concorda preventivamente con il Presidente della Provincia la data e l'ordine del giorno della seduta.

7. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta.

8. In via d'urgenza, il Consiglio può essere convocato con preavviso minimo di ventiquattro ore.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo quando, su decisione del Presidente del Consiglio, d'intesa con la conferenza dei capi gruppo, debbono essere trattati argomenti suscettibili di nuocere all'onorabilità di persone, o nei casi previsti dal regolamento.

10. Quando ragioni di interesse generale lo giustifichino, possono essere convocati Consigli aperti su iniziativa del Presidente del Consiglio, o della metà dei Consiglieri provinciali, o del Presidente della Provincia. Si intendono per sedute aperte quelle in cui hanno diritto di parola, oltre ai Consiglieri ed ai membri di Giunta, anche i rappresentanti degli enti locali del territorio e dei cittadini.

11. La convocazione di Consigli aperti deve essere annunciata, oltre che ai Consiglieri nelle forme previste al precedente secondo comma, da manifesto affisso in tutti i Comuni della Provincia.

12. Quando i Consigli aperti si concludono con votazioni di documenti o ordini del giorno, l'espressione del voto è soggetta alle forme, modalità e

condizioni previsti dal presente Statuto e dal Regolamento consiliare per gli atti deliberativi.

Articolo 18 (Sistemi di votazione)

1. La volontà del Consiglio, di norma, è espressa in forma palese con votazione per alzata di mano. Nel caso di introduzione del sistema del voto elettronico, questo viene disciplinato da apposita normativa regolamentare.

2. Il voto per scheda segreta è ammesso solamente quando si debba deliberare su questioni o esprimere valutazioni riguardanti persone ed ogni qualvolta sia richiesto dalla metà dei consiglieri.

3. Il voto per appello nominale è richiesto quando per l'approvazione del provvedimento sia necessaria una maggioranza qualificata e ogni qualvolta lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti.

4. Nei casi di nomina riservata alla minoranza, si procede con votazioni separate.

5. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti salvo diverse disposizioni del regolamento o della legge.

6. Le votazioni hanno luogo in forma palese, salvo diverse disposizioni di legge.

Articolo 19 (Diritti dei Consiglieri provinciali)

1. I consiglieri provinciali rappresentano l'intera comunità provinciale ed esercitano, singolarmente o in maniera congiunta, il diritto di iniziativa per promuovere e stimolare i compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio, in particolare mediante:

a) proposte di norme regolamentari e di deliberazione;

b) proposte di mozioni, ordini del giorno, sollecitazioni;

c) emendamenti alle proposte di cui ai precedenti punti a) e b);

d) interpellanze, recanti proposte di azione della Giunta e del Presidente della Provincia;

e) interrogazioni, volte a conoscere l'attività della Giunta, del Presidente della Provincia e degli uffici provinciali.

2. I consiglieri possono proporre, prima della trattazione di un punto all'ordine del giorno, variazioni dell'ordine dei lavori consiliari, che vengono approvate con la maggioranza dei voti espressi.

3. I Consiglieri provinciali in carica hanno diritto, in particolare di:

a) prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi della Provincia e degli atti preparatori in essi richiamati;

b) avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;

c) ottenere gratuitamente copia di atti e di documenti di archivio, nonché delle deliberazioni e regolamenti provinciali.

4. E' garantita, per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, la massima collaborazione delle strutture amministrative, attraverso il preposto ufficio di assistenza ai consiglieri ed ai gruppi provinciali.

5. I Consiglieri devono rendere nota la loro situazione patrimoniale, ai sensi della Legge 5.7.1982

n. 441, secondo le modalità stabilite dall'apposito Regolamento.

Articolo 20 (Presidente del Consiglio provinciale)

1. Il Consiglio provinciale elegge a scrutinio palese nel suo seno il Presidente.

2. La seduta di insediamento, convocata dal Presidente della Provincia, è presieduta dal consigliere anziano, che viene sostituito dal Presidente del Consiglio appena eletto.

3. Il Presidente del Consiglio provinciale viene eletto nel primo scrutinio a maggioranza qualificata dei due terzi del Consiglio provinciale, e nell'eventuale scrutinio successivo, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le due votazioni possono svolgersi nella stessa seduta.

4. Il Presidente del Consiglio provinciale convoca le sedute, salvo che nei casi di cui all'art. 17, quarto comma, e dirige i lavori assembleari e assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari sulle questioni sottoposte al Consiglio. È garante delle prerogative di ogni Consigliere.

5. Competono al Presidente i poteri necessari a garantire l'osservanza dello statuto, nonché ad assicurare il regolare svolgimento delle discussioni e delle votazioni. Dirige e modera la discussione, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, valuta la ricevibilità delle proposte di regolamento, di deliberazione, di mozione, ordini del giorno, interpellanze, interrogazioni e di altre proposte presentate al Consiglio, sentiti i capigruppo. Gli compete inoltre il potere di sospendere e sciogliere le sedute con provvedimento motivato a verbale, e di espellere chiunque del pubblico sia causa di disordini, assicurando così il corretto svolgersi del lavoro consiliare. Ogni altro provvedimento è disciplinato nel Regolamento consiliare.

6. Entro venti giorni dalla richiesta formulata da un quinto dei consiglieri o dal Presidente della Provincia deve convocare l'assemblea, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

7. Il Consiglio provinciale, dopo la elezione del Presidente del Consiglio, procede con le modalità di cui al comma 1 alla elezione del Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio provinciale le sue funzioni spettano al Vice Presidente, o in assenza anche di quest'ultimo, al Consigliere anziano.

8. Il presidente del Consiglio può essere rimosso nei casi previsti dall'ordinamento.

Articolo 21 (Conferenza dei Capigruppo - Gruppi consiliari)

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo di consultazione permanente del Presidente del Consiglio.

2. Della Conferenza dei Capigruppo fanno parte i rappresentanti delle formazioni politiche costituite in seno al Consiglio in corrispondenza alle liste di candidati presentate per l'elezione del Consiglio stesso e il Vice Presidente del Consiglio Provinciale.

3. I Consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel "Gruppo Misto".

Per la costituzione di un gruppo consiliare è sufficiente anche l'adesione di un solo consigliere.

Articolo 22
(Commissioni consiliari)

1. Le Commissioni Permanenti, costituite da Consiglieri provinciali secondo rappresentanza proporzionale di tutti Gruppi consiliari, vengono nominate dal Presidente del Consiglio su indicazione di tutti i Gruppi stessi. Le competenze di ciascuna Commissione sono deliberate dal Consiglio con l'atto istitutivo.

2. Le Commissioni Consiliari Permanenti hanno funzioni redigenti, referenti, di controllo e consultive secondo le previsioni del regolamento. Alle riunioni delle Commissioni Permanenti, in relazione alla specificità degli argomenti in trattazione, possono essere invitati, il direttore generale dirigenti e funzionari provinciali, tecnici ed esperti, rappresentanti delle istituzioni e delle formazioni sociali. Sono membri di diritto il Presidente della Provincia o suo delegato e il Presidente del Consiglio o suo delegato. Alle commissioni consiliari possono partecipare senza diritto di voto i componenti dell'esecutivo e i capigruppo consiliari.

3. Le Commissioni provvedono all'esame preliminare degli atti di competenza del Consiglio alle stesse rimessi dal Presidente della Provincia o all'esame degli atti rinviati dal Consiglio o all'esame degli atti richiesti dalla Commissione. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame delle Commissioni le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai responsabili dei servizi, o non sia stata rilasciata l'attestazione di copertura finanziaria. Sono parimenti sottoposte obbligatoriamente all'esame della Commissione competente, prima della discussione del Consiglio, le proposte di deliberazione del Consiglio relative a:

- a) bilancio preventivo e conto consuntivo della Provincia.
- b) alienazione, acquisto e permuta di beni immobili.
- c) nuova partecipazione a società di capitali.
- d) nomina di rappresentanti consiliari di competenza del Consiglio.
- e) tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio provinciale.

4. Con il consenso di tutti i componenti di una Commissione Permanente, il Presidente del Consiglio può assegnare ad essa l'esame in sede redigente di un provvedimento che, ove non si opponga alcun consigliere, viene sottoposto nel suo insieme direttamente alla approvazione del Consiglio al termine della discussione generale.

5. Le Commissioni Permanenti possono designare un relatore incaricato di illustrare in Consiglio gli orientamenti emersi nella Commissione stessa. Sono previste anche una o più relazioni di minoranza.

6. Per l'esame di materie di complesso e generale rilievo, possono essere costituite Commissioni consultive speciali, nonché Commissioni di garanzia o di controllo. Tali Commissioni sono presiedute da un consigliere di minoranza, che viene eletto dal Consiglio con votazione separata riservata alle opposizioni.

7. Il Consiglio provinciale può istituire inoltre al proprio interno Commissioni speciali di indagine su specifiche questioni di interesse per la Amministrazione provinciale.

8. La deliberazione consiliare di istituzione di Commissioni consultive speciali, di Commissioni

speciali di indagine, di garanzia o di controllo, ne definisce funzioni, obiettivi e tempi di operatività, in conformità alle disposizioni del regolamento.

9. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento.

10. La convocazione e la direzione dei lavori di ciascuna commissione spetta al Presidente della medesima, che viene eletto nella prima seduta a maggioranza assoluta dei voti rappresentati. La prima convocazione di ciascuna commissione e la sua presidenza sino all'elezione del Presidente competono al Presidente del Consiglio Provinciale, o al Consigliere anziano tra i componenti della rispettiva Commissione. Per la validità delle sedute delle Commissioni consiliari, è richiesta la presenza della maggioranza dei voti rappresentati o dei componenti la Commissione.

Articolo 23
(Indennità)

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, i consiglieri provinciali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli, Commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo.

2. Il gettone di presenza che compete ai consiglieri per la partecipazione alle sedute consiliari e delle Commissioni può essere trasformato, a loro richiesta, in una indennità di funzione sempre che tale regime di indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

Articolo 24
(Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia è eletto dai cittadini della Comunità provinciale con suffragio universale e diretto, secondo le norme vigenti. E' componente del Consiglio provinciale.

2. Il Presidente rappresenta l'Amministrazione provinciale, nomina i componenti della Giunta provinciali e, tra questi, il Vice Presidente.

3. Spetta al Presidente, altresì:

- a) delegare propri compiti a singoli assessori;
- b) esercitare il potere di revoca della delega ovvero di sostituzione o di surroga con atto motivato;
- c) avocare a sé o alla Giunta questioni o adozione di specifici atti attribuiti o delegati agli assessori;
- d) promuovere, dirigere e coordinare l'attività degli Assessori;

4. Il Presidente della Provincia convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti provinciali.

5. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti, il Presidente della Provincia nomina, designa e revoca i rappresentanti della Amministrazione provinciale presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

6. Nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme di legge, dello Statuto e del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Presidente nomina i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità.

7. Nomina il Segretario Generale, e lo revoca ai sensi del successivo art. 35. Nomina e revoca il Direttore Generale.

8. In caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea, il Presidente della Provincia è sostituito, nelle sue funzioni dal Vice Presidente, o nel caso di impedimento di questi, dall'Assessore più anziano di età, salvo diversa previsione del Regolamento di Giunta.

9. Le sostituzioni di cui al capoverso precedente hanno termine con la cessazione dell'assenza, dell'impedimento, della sospensione dei titolari.

10. Il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Provinciale, entro il termine di quarantacinque giorni dalla convalida degli eletti, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Gli eventuali adeguamenti alle suddette linee programmatiche dovranno essere presentate al Consiglio, sentita la Giunta.

11. Il Presidente della Provincia è il legale rappresentante dell'Ente anche nei giudizi in cui la Provincia è parte.

12. L'esercizio della rappresentanza in giudizio è attribuibile a ciascun dirigente, per mezzo di delega generale nelle materie di competenza dirigenziale sottoscritta dal Presidente della Provincia.

13. Il Presidente può sempre avocare a se l'esercizio della rappresentanza in giudizio o delegarla ad un assessore.

14. Il Presidente può, d'intesa con la Giunta, attribuire poteri di indirizzo che il delegato in giudizio si impegna a osservare.

Articolo 25

(Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, decesso del Presidente della Provincia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Presidente della Provincia determinano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, i quali rimangono in carica sino alla nomina del Commissario, di cui al successivo comma 3.

2. Le dimissioni del Presidente della Provincia diventano irrevocabili e producono gli effetti previsti dal precedente comma, trascorsi 20 giorni dalla loro presentazione in Consiglio.

3. Sino alla nomina del Commissario, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vice Presidente.

4. Lo scioglimento del Consiglio Provinciale determina la decadenza del Presidente della Provincia e della Giunta e la nomina di un Commissario, per l'esercizio delle funzioni conferite con il decreto di nomina.

Articolo 26

(Giunta provinciale)

1. La Giunta, organo di amministrazione della Provincia, è composta dal Presidente e da un numero massimo di otto Assessori, di cui uno con la qualifica di Vice Presidente, nominati dallo stesso Presidente in rapporto alle necessità gestionali dell'Ente e in considerazione delle specifiche competenze.

2. Gli Assessori possono essere nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere e dotati delle competenze richieste per la realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi indicati nel documento programmatico di governo e attestate nel corrisponden-

te documento da allegare all'atto programmatico di cui al precedente articolo 24, c. 10.

3. La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere.

4. Il Presidente può revocare gli assessori dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile: le dimissioni degli assessori sono indirizzate per iscritto al Presidente della Provincia.

Articolo 27

(Competenze della Giunta e degli Assessori)

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta adotta, oltre il regolamento relativo al proprio funzionamento, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi secondo i criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta esercita le funzioni di attuazione del programma di Governo della Provincia, , anche attraverso apposita delega del Presidente ai singoli Assessori.

4. Fatta salva la collegialità delle decisioni della Giunta, le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite dal Presidente della Giunta, con provvedimento che viene comunicato al Consiglio, contestualmente alla presentazione del documento programmatico di governo, o nella seduta successiva alla data del provvedimento.

Articolo 28

(Convocazione della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Presidente e, in sua assenza o nel caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o dall'Assessore che lo sostituisce ai sensi dell'art. 24 comma 8 dello statuto.

2. Il Presidente può proporre un calendario di riunioni che, se approvato dalla Giunta e comunicato agli assenti, ha valore, per il periodo considerato, di avviso di convocazione.

3. Il Presidente ha facoltà di convocare, per iscritto, o telefonicamente, sedute straordinarie o supplementari.

4. Fatta eccezione per le convocazioni di cui al precedente comma 3, l'ordine del giorno delle Sedute di Giunta deve essere disponibile presso la Segreteria Provinciale ventiquattro ore prima della data e dell'ora di ciascuna convocazione.

Articolo 29

(Deliberazioni della Giunta)

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche e sono valide con presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Gli atti amministrativi della Giunta sono deliberati a maggioranza assoluta dei presenti.

3. Ciascun Assessore ha diritto che siano messe a verbale le motivazioni della propria espressione di voto.

4. I verbali delle sedute della Giunta e le deliberazioni che la stessa adotta sono sottoscritte dal Presidente della Provincia e dal Segretario Generale.

Articolo 30

(Mozione di sfiducia)

1. Il Presidente della Provincia e la Giunta Provinciale cessano dalla carica a seguito di "mozione di sfiducia" approvata a maggioranza assoluta dei

voti dei Consiglieri assegnati, espressi per appello nominale.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente della Provincia.

3. La mozione di sfiducia è presentata presso l'Ufficio di Segreteria del Consiglio Provinciale, è trasmessa personalmente ad ogni Consigliere e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

4. La mozione di sfiducia non può essere presentata nel corso di seduta consiliare.

5. Con le modalità stabilite nei commi precedenti, il Consiglio può essere chiamato a votare la revoca dei membri eletti, in rappresentanza dell'Assemblea consiliare, presso Enti ed Organismi esterni.

6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 31

(Nomine e designazioni)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, a cura della Presidenza della Provincia, viene predisposto l'elenco delle nomine, di competenza del Consiglio, in scadenza nell'anno successivo. L'elenco deve indicare:

- a) la denominazione dell'ente, azienda ed istituzione cui si riferiscono le nomine o le designazioni;
- b) gli organi cui si riferiscono le nomine o le designazioni;
- c) le fonti normative che prevedono le nomine o le designazioni;
- d) i requisiti richiesti ai candidati;
- e) gli eventuali compensi ed indennità previsti per i nominati e designati;
- f) la data entro la quale la nuova nomina deve essere deliberata.

2. L'elenco viene trasmesso ai capigruppo consiliari, ai rappresentanti degli organi di partecipazione previsti dallo Statuto, nonché agli organi di informazione locale, indicando per ciascuna nomina o designazione la data entro cui dovranno pervenire le candidature.

3. Le proposte di candidatura, contenenti la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 15 della L. n. 55/90, sottoscritte per accettazione dallo stesso candidato, sono inoltrate al Presidente della Provincia e possono essere presentate, oltre che da ciascun consigliere, da qualsiasi cittadino. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:

- a) incarico per il quale viene avanzata la proposta;
- b) dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- c) requisiti professionali e scientifici da specificarsi in relazione alla carica da ricoprire;
- d) titoli di studio;
- e) attività lavorativa svolta;
- f) cariche, elettive e non, ricoperte;
- g) certificato penale e dei carichi pendenti.

4. Le deliberazioni concernenti le nomine e le designazioni adottate dal Consiglio Provinciale, oltre che pubblicate per quindici giorni all'Albo pretorio, vengono rese note attraverso la stampa.

5. Nei confronti dei rappresentanti del Consiglio può essere proposta, discussa e votata, una mozione di sfiducia. In caso di approvazione, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, di tale mozione i rappresentanti del Consiglio cessano dalla carica e si provvede alla loro surrogazione con le modalità di cui al presente capo.

CAPO III

ORGANI DI GESTIONE

Articolo 32

(Organi di gestione)

1. Sono organi di gestione dell'Ente il Segretario Generale, il Direttore, se nominato, ed i Dirigenti.

2. Agli organi di gestione spetta l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione provinciale verso l'esterno. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa, finanziaria e tecnica dell'Ente e dei relativi risultati.

Articolo 33

(Struttura di gestione)

1. Gli Uffici sono organizzati per Settori omogenei, ciascuno diretto da responsabile avente la qualifica di Dirigente.

2. L'organizzazione degli Uffici e dei Servizi sono oggetto del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 34

(Commissione consultiva del Personale)

1. Sugli atti inerenti allo stato giuridico del Personale - che non costituiscano automatica applicazione di norma di legge o di contratto - è richiesto il parere della "Commissione Consultiva del Personale". La Commissione Consultiva del Personale è presieduta dal Segretario Generale, ove non sia stato nominato il Direttore Generale, ed è composta dal Dirigente del Settore Affari Generali e da un Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali interne, e dal Segretario Generale ove la Presidenza sia attribuita al Direttore Generale.

Articolo 35

(Segretario Provinciale)

1. Il Segretario della Provincia, in quanto organo garante dell'imparzialità e del rispetto dei principi di legalità e di trasparenza dell'amministrazione, risponde della sua attività al Consiglio Provinciale. Esprime preventivo parere di legittimità sulle deliberazioni del consiglio.

2. Il Segretario Generale è nominato e revocato dal Presidente della Provincia.

3. Se non è nominato il Direttore, il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente della Giunta, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi.

4. In ogni caso, partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio anche per la relativa verbalizzazione e certificazione delle decisioni assunte dagli organi, roga i contratti dell'Ente ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Presidente della Provincia.

5. In caso di assenza o di impedimento del Segretario, o di vacanza del posto, le funzioni vicarie sono assolve dal Vice Segretario.

Articolo 36
(Direttore generale.)

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato, la cui durata comunque non può oltrepassare quella del mandato elettivo dello stesso Presidente.

2. Il direttore generale è scelto tra esperti di organizzazione aziendale e/o di pubblica amministrazione sulla base di curricula formativi e professionali che ne comprovino la capacità gestionali e organizzative. I criteri di valutazione dei requisiti e la scelta dei candidati sono effettuati secondo le modalità definite con deliberazione di giunta.

3. Il Direttore Generale attua gli indirizzi e gli obiettivi del programma di governo della Provincia e osserva le direttive del Presidente della Provincia per la sovrintendenza della gestione della Amministrazione, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza.

4. I compiti del Direttore possono riguardare sia il coordinamento degli uffici preordinati all'attuazione del programma di Governo, sia il funzionamento del complesso della struttura amministrativa ivi compresa l'adozione di atti e provvedimenti di competenza dei singoli dirigenti in via sostitutiva. In quest'ultimo caso secondo i criteri generali e specifici stabiliti dal regolamento provinciale per il funzionamento degli uffici e servizi.

5. Il direttore generale può essere revocato in qualsiasi momento dal presidente della provincia.

Articolo 37
(Dirigenti)

1. I Dirigenti hanno compiti di gestione e rispondono al Segretario Generale, o, se nominato con responsabilità di sovrintendenza degli uffici, al Direttore Generale, nel rispetto di quanto prescritto negli artt. 35 e 36.

2. Al Dirigente, sono attribuite le funzioni di iniziativa, direzione, pianificazione, coordinamento, controllo, sulla base dei principi disciplinati dalla normativa vigente in materia di ordinamento degli Uffici e di funzionamento dei Servizi.

3. In particolare spettano al Dirigente:

a) la direzione della Struttura cui risulta preposto e l'organizzazione delle risorse;

b) la pianificazione degli obiettivi e dei tempi di realizzazione;

c) l'adozione degli atti di gestione;

d) l'emanazione di provvedimenti di rilevanza esterna, secondo le direttive ricevute;

e) la Presidenza delle Commissioni di concorso e di gara. Il Regolamento assicura che la funzione sia affidata con criteri predeterminati, a rotazione, così da garantire imparzialità e trasparenza. Il Dirigente del servizio interessato al concorso, se non ne sia Presidente, deve comunque far parte della Commissione;

f) la stipula dei contratti, secondo le indicazioni relative ai fini, agli oggetti e alle modalità di scelta dei contraenti fissate nella preventiva "apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa";

g) il coordinamento, nell'ambito del Settore o Servizio di assegnazione, dell'istruttoria delle pratiche;

h) il controllo e l'attestazione della regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione. Il Dirigente responsabile del Settore Finanziario attesta la copertura finanziaria degli impegni di spesa;

i) il Dirigente partecipa a Commissioni di studio e di lavoro interne ed esterne. Per queste ultime è necessaria l'autorizzazione della Giunta.

4. In presenza di motivate opportunità, possono essere coperti posti di livelli dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico; in via eccezionale possono essere conferiti incarichi mediante contratto di diritto privato, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

Articolo 38
(Conferenza dei Funzionari responsabili dei servizi)

1. Per un migliore esercizio delle funzioni dei responsabili di Settori e Servizi e per favorire il lavoro per progetti e programmi, è istituita la Conferenza Permanente dei Responsabili dei Servizi, presieduta e diretta dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale.

2. La Conferenza svolge funzioni di verifica dell'attività dell'Ente demandata alla struttura amministrativa, di confronto sulle questioni generali di organizzazione e sull'uso, l'introduzione e lo studio di nuove modalità e strumenti di azione e per la razionalizzazione di quelli esistenti.

3. La Conferenza tratta gli argomenti che interessano il buon andamento degli uffici e dei servizi e costituisce momento di incontro e confronto per la risoluzione dei problemi che emergono nella gestione dell'Ente.

Articolo 39
(Conferenza di Direzione)

1. In presenza di progetti con caratteristiche intersettoriali, possono essere attivate Conferenze di Direzione.

2. La Conferenza di Direzione è strumento di consultazione, di programmazione e pianificazione dei processi, ambito di verifica e confronto, momento di raccordo tra livello di indirizzo e controllo e livello di gestione.

3. Le Conferenze di Direzione sono promosse dal Presidente, da ciascun membro della Giunta, dal Segretario Generale, o dal Direttore Generale se nominato, anche su richiesta di un Dirigente.

CAPO IV
CONTROLLI E GARANZIE

Articolo 40
(Controlli)

1. Le deliberazioni della Giunta e del Consiglio, e le determinazioni dirigenziali, sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate e secondo quanto successivamente disposto, quando un terzo dei consiglieri provinciali ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione puntuale delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio per le deliberazioni ed entro dieci giorni dalla data di trasmissione ai capigruppo per le determinazioni, quando gli atti stessi riguardino:

a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;

b) dotazioni organiche e relative variazioni;

c) assunzioni del personale.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo è esercitato dal Segretario Generale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'organo provinciale competente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'organo competente non ritiene di modificare la delibera, questa viene esaminata e sottoposta a specifica approvazione del Consiglio provinciale; la delibera acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole e motivato della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3. Nei casi previsti dal comma 1, i consiglieri provinciali inviano al Presidente del Consiglio le deliberazioni della Giunta per le quali ritengono che sussistano vizi di legittimità. Il Presidente sottopone la deliberazione ed i rilievi rappresentati al Consiglio entro quindici giorni. Qualora il Consiglio non ritenga di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Nel caso in cui sia trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario Generale della Provincia nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio. In tal caso e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario, all'Amministrazione inadempiente, dandone immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio. La medesima procedura è applicata nel caso in cui il Consiglio non adotti la deliberazione di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi. Nel provvedimento di nomina è determinato anche il compenso spettante al commissario.

5. Su segnalazione del Collegio dei Revisori, ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto finanziario, il Segretario Generale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione dello stato di dissesto. Decorso infruttuosamente tale termine, nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto. Nel provvedimento di nomina è determinato il compenso spettante al commissario. Del provvedimento sostitutivo è data immediata comunicazione al Prefetto per l'avvio della procedura di scioglimento del Consiglio.

6. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al regolamento. Nelle more di approvazione del regolamento vigono le norme del TUEL, non abrogate o decadute.

Articolo 41

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni e determinazioni della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

4. Le determinazioni dei dirigenti sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, effettuata dal responsabile del servizio finanziario.

Articolo 42

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. Qualora gli organi provinciali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal Segretario Generale. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

2. Il Commissario viene prescelto, previo consenso dell'amministrazione e dell'interessato, fra i dirigenti di enti locali che hanno sede in altra provincia della regione, competenti per lo specifico incarico.

3. Le relative spese sono a carico dell'ente presso il quale il Commissario esercita l'incarico.

Articolo 43

(Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Biella è formato da tre membri, eletti dal Consiglio Provinciale, tra i quali uno prescelto, mediante votazione separata, dalla minoranza. Con distinta votazione, il Presidente del Collegio è eletto direttamente dal Consiglio Provinciale.

2. I Revisori dei Conti svolgono le seguenti funzioni:

a. attività di collaborazione con il Consiglio provinciale secondo le disposizioni del presente statuto e dei regolamenti provinciali;

b. pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite agli organi della Provincia tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. Il Consiglio provinciale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c. vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; il Collegio dei Revisori svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento;

d. relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dalla Giunta provinciale. La re-

lazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;

e. referto al Consiglio provinciale su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f. verifiche di cassa

3. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, il Collegio dei Revisori ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e può partecipare alle sedute del Consiglio provinciale per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può comunque partecipare alle sedute del Consiglio e, ove richiesto, della Giunta provinciali. A tal fine vengono ad esso comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre al Collegio dei Revisori sono trasmessi da parte del Responsabile del Servizio finanziario le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

4. Il Collegio dei Revisori è dotato, a cura della Provincia, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

5. Il Collegio dei Revisori può incaricare della collaborazione nell'esercizio delle sue funzioni, sotto la propria responsabilità, uno o più persone aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2 TUEL. I relativi compensi sono a carico del Collegio.

6. I singoli componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

7. In ogni caso, i Revisori dei Conti partecipano, per decisione del Consiglio, alle riunioni del Consiglio Provinciale per riferire o essere consultati sulle materie di loro competenza. In particolare, essi sono tenuti ad intervenire:

a) durante la discussione del bilancio preventivo e del Conto consuntivo;

b) per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;

c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;

d) per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c) tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I Componenti il Collegio dei Revisori possono essere ammessi alle sedute di Giunta per riferire o essere consultati sulle materie in trattazione di loro competenza.

9. Il Regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio dei Revisori dei Conti, nonché i sistemi ed i rapporti di cooperazione tra l'Ufficio stesso, gli organi di governo e quelli di gestione.

10. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti della Giunta Provinciale.

11. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoper-

to tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal Segretario generale e dai dipendenti della Provincia e dai dipendenti degli Enti locali compresi nella circoscrizione territoriale.

12. I componenti del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi o consulenze presso la Provincia o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza della Provincia.

CAPO V SERVIZI PUBBLICI PROVINCIALI

Articolo 44

(Piano pluriennale dei servizi pubblici provinciali)

1. La Provincia approva il Piano pluriennale dei servizi pubblici provinciali, allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica, che individua le finalità e gli obiettivi, generali e specifici, l'ambito territoriale di operatività e le caratteristiche dei servizi pubblici, alla cui gestione provvede la Provincia stessa, anche in partecipazione con altri soggetti pubblici o privati, per la produzione di beni ed attività rivolte a fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità provinciale.

2. Il Piano, di cui al comma 1, deve essere orientato all'utenza, alla qualità dei servizi, all'osservanza del capo III delle decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 e delle prescrizioni dei contratti di servizio e delle Carte dei servizi.

Articolo 45

(Tipologie dei servizi pubblici provinciali)

1. Le forme di gestione dei servizi pubblici della Provincia si distinguono a seconda che si tratti di servizi pubblici a rilevanza industriale, ovvero di servizi pubblici privi di rilevanza industriale.

Articolo 46

(Servizi pubblici a rilevanza industriale)

1. I servizi pubblici della Provincia aventi rilevanza industriale sono individuati dal regolamento governativo, di cui all'articolo 35, comma 16, della legge 23 dicembre 2001 n. 448 e sono gestiti con le forme, le procedure e le modalità di cui all'articolo 113 del decreto legislativo numero 267/2000 e successive modifiche.

Articolo 47

(Servizi pubblici privi di rilevanza industriale)

1. I servizi pubblici della Provincia privi di rilevanza industriale, nel rispetto delle norme legislative previste per i singoli settori, sono gestiti mediante affidamento diretto.

2. I servizi pubblici provinciali privi di rilevanza industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società di capitali costituite o partecipate dalla Provincia, regolate dal codice civile.

3. È consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2.

4. La Provincia procede all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni costituite o partecipate dalla stessa Provincia.

5. Quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di utilità sociale, i servizi di cui al presente articolo possono essere affidati a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, osservando le modalità stabilite dalle normative di settore.

6. I rapporti tra la Provincia ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Articolo 48

(Scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici)

1. La scelta della forma di gestione, per ciascun Servizio, deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione con riferimento all'efficienza ed all'efficacia del servizio stesso.

2. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

3. La gestione dei servizi, comunque attivati, deve essere sottoposta ad un controllo economico che consenta la valutazione preventiva ed il riscontro finale del rapporto proporzionale tra servizio reso e risorse economico - finanziarie impiegate.

4. Spetta al Consiglio provinciale la verifica dei risultati conseguiti nella gestione dei servizi e dell'effettivo raggiungimento degli indici quantitativi e qualitativi programmati.

5. A tal fine la Giunta, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, sulla base dei dati forniti dagli Uffici, presenta al Consiglio apposita relazione circa la situazione dei servizi erogati nell'anno.

Articolo 49

(Azienda speciale provinciale)

1. Il Consiglio provinciale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione di servizi pubblici provinciali privi di rilevanza industriale.

Articolo 50

(Istituzione provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale, per l'esercizio di servizi sociali i quali necessitino di autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto che ne disciplina l'organizzazione e l'attività, previa redazione di apposito piano tecnico- finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. L'atto di cui al precedente primo comma determina, altresì la dotazione del personale e l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e verifica dei risultati di gestione.

3. Gli indirizzi sono approvati dal Consiglio provinciale al momento della costituzione e vengono aggiornati in sede di approvazione del bilancio preventivo; i risultati sono verificati in sede di approvazione del rendiconto consuntivo dell'Istituzione.

Articolo 51

(Ordinamento e funzionamento dell'Azienda speciale e dell'Istituzione)

1. Sono organi dell'Azienda speciale e della Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, l'ordinamento e il funzionamento delle Aziende Speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti aziendali; quelli delle Istituzioni dagli atti costitutivi e dai regolamenti provinciali.

Articolo 52

(Nomina e revoca degli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni)

1. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati, in numero non superiore a cinque, tra i quali uno prescelto, con votazione separata, dalla minoranza, dal Consiglio Provinciale, sulla base di un documento, corredato dai curriculum dei candidati, che indichi il programma e gli obiettivi dell'Ente o Organismo.

2. Gli Amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni debbono avere i requisiti per essere eletti Consiglieri provinciali e capacità e professionalità adeguate alla gestione del servizio, o dei servizi, cui l'Azienda/Istituzione è preposta.

3. Il documento di cui al primo comma, sottoscritto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, deve essere presentato al Segretario della Provincia almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

4. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, nel proprio seno ed alla sua prima seduta.

5. I Componenti possono essere revocati, su proposta motivata del Presidente della Provincia o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio Provinciale che provvede contestualmente alla sostituzione.

6. Gli Amministratori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata e deliberata nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

7. La nomina dei Direttori delle Aziende Speciali e delle Istituzioni è di competenza dei Consigli di Amministrazione degli Enti.

Articolo 53

(Società a prevalente capitale pubblico)

1. Negli statuti delle Società a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse e la Provincia.

2. In conformità alla legge, la Provincia può assumere partecipazioni, anche minoritarie, nelle società di capitali.

Articolo 54

(Gestione associata delle funzioni e dei servizi)

La Provincia, in relazione alle attività, alle funzioni, ai servizi che svolge ed agli obiettivi da raggiungere, individua le forme associative e di cooperazione e le dimensioni strumentali e strutturali più appropriate tra quelle previste dalla legge, sviluppando rapporti con gli Enti locali territoriali, nonché con gli Enti e soggetti interessati alla realizzazione di interventi, opere, servizi e programmi.

Possono essere stipulate, a tali fini, convenzioni e costituite forme gestionali associate.

CAPO VI ISTITUTI E DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 55

(Regolamenti dei diritti di informazione e degli istituti di partecipazione e di iniziativa dei Cittadini)

1. La Provincia di Biella istituisce un ufficio stampa con l'obiettivo di promuovere l'informazione dei cittadini biellesi sull'attività svolta dall'esecutivo e dal consiglio provinciale.

2. Si demanda al regolamento il compito di normare la struttura e di definire l'organigramma funzionariale.

3. In applicazione dell'art. 11 del presente statuto, i regolamenti provinciali disciplinano i diritti e gli istituti di partecipazione alle scelte della Comunità e della Amministrazione provinciale al fine di renderne effettivo l'esercizio, rimuovendo nel contempo gli ostacoli che, anche di fatto, ne impediscono la realizzazione.

4. I Cittadini e le famiglie hanno diritto, in particolare, di presentare, singolarmente o attraverso libere associazioni, richieste di informazione, istanze e proposte.

5. Le modalità per l'esercizio del diritto di istanza, di accesso agli atti dell'Amministrazione e di informazione sullo stato degli atti e procedure sono disciplinate da apposite norme regolamentari.

6. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalle norme o che siano temporaneamente tali per effetto di motivata decisione del Presidente.

7. Il Regolamento, in accordo con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi provinciali, stabilirà i criteri per l'individuazione del Dirigente o Funzionario responsabile del procedimento

Articolo 56

(Assemblee pubbliche)

1. La consultazione della popolazione o di particolari categorie o settori o organismi della comunità locale può essere assicurata mediante assemblee pubbliche, nel corso delle quali sono esaminate proposte di programmi, progetti, deliberazioni e altre iniziative di interesse generale e specifico per la Comunità provinciale.

2. Le assemblee pubbliche sono convocate e presiedute dal Presidente della Provincia o dall'Assessore competente per materia.

3. La partecipazione all'assemblea è aperta alle formazioni sociali e a tutti i cittadini interessati, nel rispetto dell'ordine dei lavori comunicato all'inizio dell'assemblea dal Presidente.

4. Lo svolgimento delle assemblee, che non possono aver luogo in coincidenza con le consultazioni elettorali provinciali e comunali, è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale.

Articolo 57

(Difensore Civico)

1. Presso l'Amministrazione provinciale è istituito l'Ufficio del "Difensore Civico" avente la funzione essenziale di vigilare sull'imparzialità e sulla puntualità della Pubblica Amministrazione della Provincia a tutela dei cittadini ed in attuazione delle Leggi vigenti.

2. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi indicata

dalla Conferenza dei Capigruppo, previa ricerca pubblicizzata. Ove nessun candidato raggiunga la prescritta maggioranza in sede di primo scrutinio, per l'elezione è sufficiente, nelle successive sedute, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;

3. Il Difensore Civico resta in carica 3 anni e può essere confermato per un solo mandato successivo.

4. Il Difensore Civico cessa dalla carica:

a) alla scadenza del mandato;

b) per dimissioni od impedimenti gravi;

c) quando il Consiglio provinciale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, ne deliberi la revoca motivata.

5. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su istanza dei cittadini singoli o associati.

6. Quando il Difensore Civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento:

a) trasmette al Presidente della Provincia una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;

b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;

c) sollecita il Consiglio Provinciale, la Giunta o il Presidente ad assumere i provvedimenti di competenza.

7. Il Difensore Civico relaziona annualmente al Consiglio provinciale sui risultati della propria attività, formulando anche proposte di miglioramento organizzativo e comunicativo nei rapporti della Provincia con i cittadini e le imprese, e riferisce allo stesso Consiglio, sia su questioni specifiche che sull'andamento generale, ogni qualvolta gli venga richiesto.

8. L'accesso del Difensore Civico agli atti degli uffici dell'Amministrazione Provinciale è disciplinato secondo i criteri dettati in materia di accesso dei cittadini.

9. Il regolamento stabilisce i requisiti soggettivi per la designazione a Difensore Civico, che debbono assicurarne l'indipendenza di giudizio.

10. Al Difensore civico spetta un'indennità di funzione definita dal Consiglio.

11. Il Consiglio provinciale può deliberare che il Difensore civico svolga le sue funzioni a favore di Comuni, singoli o associati, della Provincia che ne facciano richiesta. In tal caso, una specifica convenzione disciplina gli oneri a carico dei Comuni e le modalità organizzative.

12. Le spese relative all'Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio della Provincia, che provvede anche alle necessarie dotazioni.

Articolo 58

(Referendum)

1. Su qualsiasi materia di propria competenza il Consiglio può promuovere un Referendum, esteso a tutti i cittadini elettori della circoscrizione provinciale o limitato, secondo gli ambiti territoriali di interesse, a una o più Comunità montane o a più Comuni.

2. La deliberazione consiliare con la quale viene indetto il Referendum deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa propositiva del Referendum spetta anche a:

a) n. 5.000 elettori della Provincia

b) n. 30 Consigli comunali.

Articolo 59

(Modalità e procedure di iniziativa e di indizione del Referendum)

1. Il regolamento stabilisce le procedure per la indizione dei Referendum.

2. Per quelli ad iniziativa degli elettori o dei Consigli comunali, il regolamento stabilisce:

a) le modalità, i termini e i limiti entro i quali i promotori debbono raccogliere le firme su quesiti chiari ed univoci, limiti numerici e temporali dei Referendum ammissibili, la prescrizione delle eventuali cauzioni;

b) le modalità attraverso le quali il Consiglio Provinciale valuta i presupposti di ammissibilità;

c) i termini entro i quali il Presidente della Provincia indice il Referendum, le modalità di pubblicazione e di svolgimento delle operazioni.

3. L'indizione del Referendum sospende ogni deliberazione riguardante la materia oggetto di consultazione, a meno che suscitino motivate ragioni di imprescindibile urgenza, positivamente riscontrate dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri asse-
gnati.

4. Non può essere indetta più di una consultazione referendaria per ogni semestre.

5. Le consultazioni e i Referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

6. La consultazione referendaria viene sospesa nel caso in cui il Consiglio provinciale deliberi secondo gli obiettivi dell'istanza di Referendum.

Articolo 60

(Esclusione del Referendum)

1. Non possono costituire oggetto di Referendum:

- a) bilanci, tributi, espropriazioni, appalti;
- b) provvedimenti attinenti lo stato giuridico ed economico del Personale provinciale;
- c) regolamenti interni;
- d) elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze;
- e) atti dovuti in forza di legge;
- f) garanzie democratiche, diritti civili e delle minoranze;

2. Il Consiglio Provinciale, in caso di non ammissione della richiesta di referendum da parte della struttura amministrativa competente e su iniziativa di un quinto dei consiglieri, delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri in relazione alla ammissibilità del Referendum, in conformità dello statuto e del regolamento provinciali.

CAPO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 61

(Regolamenti)

1. La Provincia, nell'esercizio della potestà normativa generale, di cui all'art. 117, c. 6, della Costituzione e al precedente art. 5 del presente Statuto, approva propri regolamenti.

2. Ciascun regolamento, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che viene adottato dalla Giunta provinciale sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio, è approvato dal Consiglio provinciale; l'iniziativa e la proposta spettano alla Giunta, al Presidente del Consiglio o ad un quinto dei Consiglieri. Entra in vigore nel momento in cui

la relativa delibera di approvazione diviene esecutiva.

3. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti e le loro modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche entrano in vigore al momento in cui la relativa delibera diviene esecutiva.

Articolo 62

(Approvazione e modifiche dello Statuto)

1. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal Consiglio provinciale dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti in prima votazione e, a distanza non inferiore a 30 giorni, dalla maggioranza assoluta in due successive votazioni.

2. Dopo l'approvazione del Consiglio, lo statuto è affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

Articolo 63

(Disposizione transitoria)

1. Il presente Statuto sostituisce le precedenti norme statutarie, che sono interamente abrogate.

2. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente Statuto, le norme vigenti alla data di entrata in vigore dello statuto.

3. La Provincia esercita le funzioni fondamentali, quelle proprie, conferite e delegate dallo Stato o dalla Regione Piemonte, in base alle norme statutarie e legislative vigenti, sino a diversa disciplina legislativa di attuazione dell'articolo 117, comma 2, lettera p), e dell'articolo 118 della Costituzione.

TARIFFE EROGAZIONE SERVIZI

Comune di Bibiana (Torino)

Tariffe idriche

Si comunica in conformità con la deliberazione CIPE 131/2002, le nuove tariffe in vigore dal 1.7.2002 relative ai servizi depurazione, fognatura ed acquedotto sono le seguenti:

servizio raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili - Depurazione 0,26 Euro/mc

servizio raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili - Fognatura 0,09 Euro/mc

le medesime tariffe saranno applicate per coloro che pur non essendo allacciati alla pubblica fognatura, scaricano le acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili ed assimilati, quota minima 12,91 Euro

uso domestico

da 0 mc a 60 mc	Euro 0,21 Euro/mc
da 61 mc a 120 mc	Euro 0,31 Euro/mc
da 121 mc a 180 mc	Euro 0,49 Euro/mc

oltre 181 mc	Euro 0,62 Euro/mc
uso agricolo	
da 0 mc a 120 mc	Euro 0,21 Euro/mc
da 121mc a 180 mc	Euro 0,31 Euro/mc
oltre 181 mc	Euro 0,49 Euro/mc
uso allevamento animali	Euro 0,15 Euro/mc
uso artigianale	
da 0 mc a 100 mc	Euro 0,31 Euro/mc
oltre 101 mc	Euro 0,52 Euro/mc
uso commerciale	
da 0 mc a 90 mc	Euro 0,31 Euro/mc
oltre 91 mc	Euro 0,52 Euro/mc
uso industriale	
da 0 mc a 80 mc	Euro 0,21 Euro/mc
oltre 81 mc	Euro 0,56 Euro/mc
altri usi	
enti associazioni sportive e culturali, ospedali e scuole senza minimo e senza limiti di consumo	Euro 0,31 Euro/mc

uso domestico attività agricole	
da 0 mc a 120 mc	Euro 0,21 Euro/mc
da 121 mc a 180 mc	Euro 0,31 Euro/mc
oltre 181 mc	Euro 0,49 Euro/mc

nolo contatore	
da 0 mc a 1200 mc	Euro 2,79
oltre 1201 mc	Euro 4,65
1	

Società CO.GAS S.p.A. - San Giuseppe di Comacchio (Ferrara)

Tariffe distribuzione gas metano

La Soc. CO.GAS S.p.A. con sede in San Giuseppe di Comacchio (FE) Via S.S. Romea, 32, esercente il servizio di distribuzione del gas-metano a mezzo reti urbane nel Comune di Montecrestese (VB) comunica che, con riferimento all'art. 14 p.to 2 della Deliberazione dell'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas. n. 237/00, l'opzione tariffaria relativa all'attività di distribuzione da applicare alla clientela per l'anno termico 2002/2003 è la seguente:

Denominazione ambito: Crevoladossola

Scaglione	Min. di scaglione (MJ)	Max di scaglione (MJ)	Q. fissa (euro/cl/a)	Q. Variabile (Cent. euro/MJ)
1	1	60.000	25,55	0,1709
2	60.001	8.000.000	25,55	0,1472
3	8.000.001	20.000.000	25,55	0,0059
4	20.000.001	∞	-	0,0051

Il Presidente

Novara, 20 maggio 2003

2

Il Presidente della Commissione
Mario Pischedda

1

ALTRI ANNUNCI

2^a Commissione provinciale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (L.R. 46/95) c/o ATC - Novara

Graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Bellinzago Novarese

La 2^a Commissione provinciale assegnazione alloggi edilizia residenziale pubblica istituita presso l'A.T.C. di Novara in Via Boschi n. 2,, ha formato la graduatoria provvisoria relativa ad alloggi ERP di risulta in Bellinzago Novarese.

La graduatoria, con il punteggio dettagliato, è in visione presso gli Uffici Comunali e presso l'A.T.C. di Novara.

ASL n. 1 - Torino

Estratto di avviso di asta pubblica per alienazione immobili

Questa Azienda intende procedere all'alienazione, mediante asta pubblica, degli immobili ubicati in Torino, Via Lombroso n. 30, della superficie totale netta di circa 183 metri quadrati.

E precisamente degli immobili censiti al Catasto dei Fabbricati alla Partita 190420, Foglio 188, Particella 317, Subalterno 1, Piano terreno, z. c.1, Cat. C/1, cl. 1, mq. 96 - Rendita Catastale Lire 2.150.400, e Foglio 188, Particella 318, Subalterno 1, Piano seminterrato, z. c. 1, Cat. C/2, cl. 6, mq. 87 - Rendita Catastale Lire 1.044.000.

L'alienazione sarà effettuata mediante asta pubblica con presentazione di offerte segrete.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in caso di un'unica offerta.

Prezzo base d'Asta, determinato con perizia asseverata ai sensi e nei modi di legge, che si richiama integralmente, Euro 195.219,00 (centonovantacinquemiladuecentodiciannove/00), conseguente a ribasso del 10% del valore iniziale a base d'asta, oltre le imposte dovute ai sensi di legge.

L'aggiudicazione definitiva avverrà a favore del concorrente la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo posto a base d'asta.

Depositi da effettuarsi a pena di esclusione:

- cauzionale, pari al 10% dell'importo a base d'asta, da effettuare unicamente, a pena di esclusione, con assegno circolare N.T. di Euro 19.521,90 (diciannovemilacinquecentoventuno/90) intestato A. S. L. 1 - Torino;

- contrattuale per spese d'asta, Euro 5.200,00 (cinquemiladuecento/00), salvo conguaglio, da effettuare unicamente, a pena di esclusione, con assegno circolare N.T., intestato A.S.L. 1 - Torino.

L'asta sarà effettuata mediante apertura delle offerte, il giorno 19 giugno 2003 alle ore 10,00 presso una sala del Servizio Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale 1, Via San Secondo n. 29, Torino.

Le predette offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 18 giugno 2003, presso:

Azienda Sanitaria Locale 1, Ufficio Protocollo, 4° piano, stanza 414, Via San Secondo n. 29 - 10128 Torino.

La busta dovrà riportare la seguente dicitura "Richiesta di partecipazione asta pubblica alienazione immobile A.S.L. 1 - To".

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione è riservata all'Amministrazione e pertanto il presente avviso non impegna la stessa.

Sarà fatta salva l'osservanza della normativa prevista dalle Leggi 241/90 e 675/96 e successive modifiche e integrazioni.

Per ulteriori ragguagli e informazioni nonché per la visione dei documenti e per il ritiro obbligatorio dell'avviso integrale, rivolgersi, previo appuntamento telefonico, al numero 011/5662036 - Segreteria U.O.A. Patrimoniale.

Il Direttore Generale A.S.L. 1
Mario Lombardo

2

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o ATC - Torino

Graduatoria provvisoria bando di assegnazione alloggi di E.R.P. - Comune di Borgofranco d'Ivrea

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Borgofranco d'Ivrea - Banchette - Carema - Chiaverano - Fiorano C.se - Montalto Dora - Parella - Pavone C.se - Quincinetto - Samone - Vestignè e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 21 maggio 2003, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Borgofranco d'Ivrea il 24/6/2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate, in bollo, indirizzandole a mezzo posta raccomandata r.r. alla Commissione Assegnazione Alloggi di E.R.P. c/o l'A.T.C. - C.so Dante, 14 - Torino - entro e non oltre il giorno 20 giugno 2003.

Il Presidente
Mario Garavelli

3

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o ATC - Torino

Graduatoria bando di concorso per assegnazione alloggi di E.R.P. - Comune di Carmagnola

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 marzo 1995 n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Carmagnola, Carignano, Piobesi, Villastellone e nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino in data 21 maggio 2003, la graduatoria definitiva relativa al bando di concorso generale emesso dal Comune di Carmagnola il 3 aprile 2002 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

La graduatoria in oggetto costituisce provvedimento definitivo.

Il Presidente
Mario Garavelli

4

Commissione assegnazione alloggi di E.R.P. c/o ATC - Cuneo

Avviso di pubblicazione della graduatoria provvisoria - Comune di Priola

La Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata rende noto che, in attuazione della norma contenuta nella Legge Regionale 28/3/1995 n. 46 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune di Priola e nella sede dello A.T.C. di Cuneo la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso generale per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata, emesso in data 15/2/2003 dal Comune di Priola.

Le opposizioni avverso la graduatoria provvisoria dovranno essere inoltrate indirizzandole, a mezzo lettera raccomandata A.R., alla Commissione Assegnazione Alloggi c/o l'A.T.C. di Cuneo - Via Santa Croce, 11 - entro 30 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune suindicato.

Cuneo, 22 maggio 2003

Il Presidente
Ugo Reppucci

5

Comune di Alba (Cuneo)

Variante al Piano Particolareggiato, ai sensi dell'articolo 40, comma 5°, della legge regionale n. 56/77 e s.m.i., relativo all'area di P.R.G. CE22 in loc. Piana Biglini, approvato con deliberazione C.C. n. 146 dell'11.12.'98 - Controdeduzioni alle osservazioni ed approvazione - (delib. C.C. n. 26 del 5.5.2003)

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

- di accogliere, per le motivazioni riportate nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni", l'osservazione n. 5 presentata dal sig. Gomba Valerio;

- di accogliere parzialmente, per le motivazioni riportate nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni", l'osservazione n. 1 presentata dal sig. Fissore Giovanni, la n. 2 presentata dal sig. Mollo Antonio e la n. 6 presentata dalla sig.ra Biglino Margherita;

- di non accogliere, per le motivazioni riportate nell'allegato "Controdeduzioni alle osservazioni", le osservazioni n. 3 e 4 presentate dal sig. Gomba Giuseppe;

- di approvare la Variante al Piano Particolareggiato dell'area CE 22 di P.R.G. relativa al nucleo frazionale di Piana Biglini, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione Illustrativa - Norme Tecniche di Esecuzione - Elenco Catastale;

- Tav. 2b "Assetto di piano" - scala 1:1.000;

- Tav. 2e "Profili sezioni tipologie" - scala 1:200;

- Controdeduzioni alle osservazioni;

- di dare mandato al Settore Urbanistica, Edilizia Residenziale Pubblica, Attività Produttive della Ripartizione medesima, non appena la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva, per gli adempimenti previsti dall'articolo 40 della L. R. n. 56/77 e s.m.i.

Alba, 21 maggio 2003

Il Dirigente

Angioletta Coppa

6

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Avviso di pubblicazione approvazione piano di recupero di iniziativa privata, art. 41/bis, comma 6° legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i.

Il Sindaco

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 31 marzo 2003 immediatamente esecutiva

rende noto

Che con la suddetta deliberazione in data 31 marzo 2003 è stato approvato il piano di recupero presentato dai sig. Bruno Danilo e Bruno Nicoletta relativo al fabbricato in Bagnolo Piemonte Via Matteotti n. 10.

Bagnolo Piemonte, 26 maggio 2003

Il Sindaco

Flavio Manavella

7

Comune di Bagnolo Piemonte (Cuneo)

Avviso di pubblicazione e deposito del progetto preliminare variante n. 6/2000 al piano regolatore generale comunale

Il Sindaco

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 aprile 2002;

rende noto

Che il progetto preliminare della variante n. 6/2000 al Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnolo Piemonte viene pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune dal 26 maggio per trenta giorni consecutivi fino al 24 giugno 2003.

Durante lo stesso periodo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29 aprile 2002 e gli elaborati tecnici adottati sono depositati presso la Segreteria del Comune affinché chiunque possa prenderne visione durante l'orario di apertura al pubblico.

Chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse a partire dal giorno 25 giugno per i trenta giorni successivi con scadenza alle ore 12 del giorno 24 luglio 2003.

Tali proposte devono essere presentate al protocollo del Comune per iscritto in carta legale da euro 10.33.

Il Sindaco

Flavio Manavella

8

Comune di Bassignana (Alessandria)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29.3.2003 "Approvazione Regolamento Edilizio"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. Di approvare il Regolamento Edilizio del Comune di Bassignana che allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale si compone di n. 71 articoli e dei seguenti modelli:

modello 1 certificato urbanistico (c.u.)

modello 2 certificato di destinazione urbanistica (c.u.)

modello 3 concessione per trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale

modello 4 autorizzazione per interventi non costituenti trasformazione urbanistica ed edilizia

modello 5 denuncia inizio lavori

modello 6 denuncia di ultimazione lavori

modello 7 richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

modello 8 atto d'impegno per interventi edificatori nelle zone agricole

modello 9 certificato di abitabilità

2. Di dare atto che il suddetto Regolamento Comunale è conforme al regolamento tipo formato dalla regione Piemonte e approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 20.7.1999;

3. Di dare atto che la presente deliberazione, diventa esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia

con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19

4. Di dare atto che il regolamento edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 Luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, assessorato all'Urbanistica;

5. Di demandare al Responsabile del Servizio gli adempimenti procedurali successivi e consequenziali in ordine alla esecutività ed efficacia del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

9

Comune di Bibiana (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale di declassamento e conseguente sdemanializzazione Vecchia Strada Vicinale dei Boschi o di San Bernardo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 15.4.2003 per declassamento e conseguente sdemanializzazione tratto della Vecchia Strada Vicinale dei Boschi o di San Bernardo.

"Il Consiglio Comunale delibera la declassificazione e conseguente sdemanializzazione del tratto della vecchia strada indicata a catasto "Strada vicinale dei Boschi" come indicata ed evidenziata nella planimetria a firma del Geom. Giraudo Flavio di Bibiana, in quanto di fatto la stessa non è utilizzabile dal Comune per pubblico transito".

Il Responsabile
Servizio Tecnico ed Urbanistico
Elio Michele Gosso

10

Comune di Beinasco (Torino)

Avviso ai creditori

Il Responsabile del Servizio, in esecuzione del disposto dell'art. 189 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 (Regolamento di attuazione alla Legge 109/94 e s.m.i.), invita tutti coloro che, per indebite occupazioni di aree o stabili e danni relativi, vantano credito verso l'impresa M.G. s.n.c. di Micelli Giuseppe & C., con sede in Torino L.go Dora Napoli n. 90, esecutrice delle "Opere di urbanizzazione primaria Zona RA1-1 del P.R.G.C. di Beinasco", per conto della Società Le Logge s.n.c., sede Torino C.so G. Ferraris n.10, assunti con Convenzione stipulata in data 23.10.2000, Rep. 728899/15937, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Responsabile del Procedimento
Piero Beltramino

11

Comune di Bruino (Torino)

Avviso ai creditori

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 189 D.P.R. 21.12.99 n. 554 sui lavori pubblici

avverte

Che la ditta Ing. Vito Rotunno di Caprie (TO), l'appaltatrice dei lavori per la "sistemazione idraulica torrente Sangone", ha ultimato i lavori in base al contratto d'appalto.

Pertanto

Chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei propri crediti e la relativa documentazione giustificativa.

Bruino, 5 giugno 2003

Il Sindaco
Paolo Violino

42

Comune di Bussoleno (Torino) - Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici

Avviso ad opponendum art. 189 del D.P.R. 554 del 21/12/99. Lavori per la costruzione di fognatura nera in frazione Foresto (Via Spina - Collettore di Valle) nel Comune di Bussoleno 21/5/03. Impresa esecutrice: Margrita Giuseppe

Il Sindaco

in esecuzione al disposto dell'art. 189 del d.p.r. 554/99 avverte che l'impresa Margrita Giuseppe Via Tre Denti n. 6 10094 Giaveno (TO) ha ultimato i lavori per la costruzione di fognatura nera in fraz. Foresto (Via Spina - Collettore di Valle) di cui al contratto n. rep. 2798 del 16/9/2002,

invita

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare a questo comune, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai relativi titoli avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Il Sindaco
Alida Benetto

1

Comune di Cambiano (Torino)

Decreto-Ordinanza n. 14 del 13.5.2003 - Comunicazione dell'indennità per l'asservimento coattivo

permanente/esproprio delle aree occorse alla realizzazione dei lavori di potenziamento dell'acquedotto comunale - 1^ lotto

Il Responsabile del Servizio

(omissis)

decreta

Articolo 1

Sono richiamati i provvedimenti assunti per l'approvazione del progetto dell'opera pubblica citati in premessa.

Articolo 2

(omissis)

Articolo 3

Relativamente alle aree soggette ad asservimento (servitù), i proprietari interessati entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto potranno convenire la costituzione volontaria della servitù di attraversamento acquedotto sugli immobili interessati per il prezzo come sopra determinato. Entro lo stesso termine i proprietari interessati comunicano al Comune se intendono accettare le indennità. In caso di silenzio e/o di mancata accettazione delle suddette indennità, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, queste si intenderanno rifiutate e pertanto saranno depositate, a favore della Ditta interessata, presso la Cassa Depositi e Prestiti.

Articolo 4

Relativamente alle aree oggetto di esproprio, i proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, hanno diritto di convenire con il Comune la cessione volontaria degli immobili, per un prezzo non superiore al 50% delle indennità di esproprio come sopra determinate. Nello stesso termine i proprietari comunicano al Comune se intendono accettare le indennità. In caso di silenzio le indennità si intendono rifiutate e quindi da versarsi alla Cassa Depositi e Prestiti. Ove l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore nel caso di cessione volontaria il prezzo è determinato in misura tripla rispetto all'indennità di esproprio come sopra determinata. Le eventuali indennità aggiuntive in favore dei fittavoli coltivatori diretti delle aree verranno liquidate sulla scorta della documentazione che dovrà essere prodotta dai soggetti espropriandi.

Articolo 5

Il presente decreto sarà notificato dal Comune di Cambiano agli aventi diritto, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Articolo 6

Estratto del presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cambiano e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Articolo 7

Ai sensi della legge n.ro 241/90, il Responsabile del procedimento è il geom. Gabriele Accossato, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Cambiano - Piazza Vittorio Veneto n. 9.

Articolo 8

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno presentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4) della Legge 07.08.1990 n. 241, eventuale ricorso, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

In carta libera ai sensi del D.P.R. 26/10/1972 n.ro 642 trattandosi di esproprio per pubblica utilità.

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Gabriele Accossato

2

Comune di Candelo (Biella)

Espropriazione per pubblica utilità - Avviso di deposito degli atti di cui all'art. 10 legge 22/10/1971 n. 865 - Sistemazione con asfaltatura Via Fiume II lotto

Il Sindaco

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 22.4.2003 con la quale è stata decisa la procedura di esproprio per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

Rende noto

- Che presso la Segreteria del Comune e per 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione ed inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, si trova depositata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 22/10/1971 n. 865 e della Legge 241 del 7/8/1990, la documentazione relativa all'espropriazione su immobili occorrenti in Comune di Candelo:

- Relazione esplicativa,
- Piano particellare ed elenco ditte,
- Planimetria catastale relativa alle aree da espropriare,
- Planimetrie degli strumenti urbanistici vigenti.
- Che entro 15 giorni dalla inserzione del presente avviso sul BUR della Regione Piemonte possono essere proposte, da chiunque abbia interesse, osservazioni scritte da depositarsi nella Segreteria del Comune;

- Che copia del presente avviso è stata notificata agli espropriandi nelle forme di legge.

Candelo, 26 maggio 2003

Il Responsabile del Servizio
Giansandro Orso

Il Sindaco
Mariella Biollino

3

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Verbale deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 23 aprile 2003 - Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i. delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P. 6", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e degli artt. 42 e 40 della legge regionale 5.12.1977 n. 56 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P.6", formato ai sensi dell'art. 27 della L. 22.10.1971, n. 865.

2) Di rettificare la tabella riassuntiva delle proprietà catastali inclusa nella "Tav. 5 Piano particellare ed elenco proprietà catastali" nel seguente modo:

- foglio 59 part. 79 rettifica superficie catastale in are 84, ca 90;

- foglio 59 part. 41 inserita nell'elenco della tabella;

3) Di fare espressa menzione che a seguito della pubblicazione degli atti del PIP 6 in oggetto, non sono state presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine alla compatibilità ambientale;

4) Di fissare in anni dieci, dalla data del presente provvedimento, i tempi per l'attuazione del Piano in oggetto, nonché il termine entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

5) La documentazione relativa del Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, denominato "P.I.P. 6" del Comune di Casale Monferrato, debitamente vistata, si compone di:

- Relazione Tecnica
- Tav. 1 Previsioni di P.R.G.C. scala 1:2000
- Tav. 2 Planimetria generale del PIP scala 1:2000
- Tav. 3 Suddivisione in lotti, viabilità e fasce di rispetto - scala 1:2000
- Tav. 4 Planimetria con opere di urbanizzazione primaria - scala 1:2000
- Tav. 5 Piano Particellare ed elenco proprietà catastali - rettificata - scala 1:2000
- Norme di attuazione

(omissis)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.4.2003 al 13.5.2003 ai sensi della legge e che la stessa è divenuta esecutiva il 8.5.2003

Il Sindaco

4

Comune di Casale Monferrato (Alessandria)

Verbale deliberazione Consiglio Comunale n. 27 del 23 aprile 2003 - Approvazione del Piano ai sensi dell'art. 42 della L.R. 5.12.1977, n.56 e s.m.i. delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato "P.I.P. 7", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865 e degli artt. 42 e 40 della legge regionale 5.12.1977 n.56 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi denominato " P.I.P.7 ", formato ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971, n. 865.

2) Di fare espressa menzione che a seguito della pubblicazione degli atti del PIP 7 in oggetto, non sono state presentate osservazioni e proposte nel pubblico interesse anche in ordine alla compatibilità ambientale;

3) Di fissare in anni dieci, dalla data del presente provvedimento, i tempi per l'attuazione del Piano in oggetto, nonché il termine entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.

4) La documentazione relativa del Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, denominato "P.I.P. 7" del Comune di Casale Monferrato, debitamente vistata, si compone di:

- Relazione Tecnica
- Tav. 1 Previsioni di P.R.G.C. scala 1:2000
- Tav. 2 Planimetria generale del PIP scala 1:2000
- Tav. 3 Suddivisione in lotti, viabilità e fasce di rispetto - scala 1:2000
- Tav. 4 Planimetria con opere di urbanizzazione primaria - scala 1:2000
- Tav. 5 Piano Particellare ed elenco proprietà catastali - scala 1:2000
- Norme di attuazione

(omissis)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28.4.2003 al 13.5.2003 ai sensi della legge e che la stessa è divenuta esecutiva il 8.5.2003.

Il Sindaco

5

Comune di Cassano Spinola (Alessandria)

Approvazione proposta di classificazione acustica del territorio Comunale

Vista la legge 26.10.1995 n. 447;

Vista la legge regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;

si rende noto che:

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22.5.2003 è stata adottata, ai sensi della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52, il progetto di classificazione acustica del territorio Comunale.

Gli atti relativi all'approvazione della proposta di classificazione acustica del territorio Comunale suddetti saranno depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune intestatario, per la durata di trenta giorni consecutivi e precisamente dal 5 giugno 2003 al 4 luglio 2003, durante i quali chiunque può prendere visione, secondo i seguenti orari:

- lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 0.00 alle ore 12.00.

Dal trentesimo giorno della pubblicazione suddetta, entro i successivi sessanta giorni, potranno esse-

re presentate osservazioni e proposte, nel pubblico interesse, ivi compresi i portatori di interessi diffusi, redatte in triplice copia e corredate da eventuali estratti planimetrici.

Cassano Spinola, 5 giugno 2003

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Giacomo Tofalo

6

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all.f), sui lavori pubblici,

Il Capo settore tecnico

avverte

che essendo ultimati i lavori di: "intervento su spalla ponte rivo San Pietro e Via Piccoli - Ripristino attraversamento tra Roggia di Agliè e Rio S. Pietro - ripristino frana in loc. Canton Neiro su S.C. per Filia Alta - Ripristino frana in loc. Filia Alta", chiunque vanti crediti verso la ditta I.V.E.C. snc - Via Clapey, 19 - Donnas (AO), per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Capo Settore Tecnico
Aldo Maggiotti

7

Comune di Castellamonte (Torino)

Avviso ad opponendum

ai sensi e per gli effetti dell'art. 360 L. 20.3.1865 n. 2248 all. f), sui lavori pubblici,

Il Capo Settore Tecnico

avverte

che essendo ultimati i lavori di: "Disalveo sui Rii vari", chiunque vanti crediti verso la ditta Savoys Carlevato Maurilio - Fraz. Preparetto, 86/1 - Castellamonte, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine di quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

I creditori che intendono garantirsi per i titoli suddetti, anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente Autorità Giudiziaria.

Il Capo Settore Tecnico
Aldo Maggiotti

8

Comune di Castelletto Sopra Ticino (Novara)

Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 13.5.03: "PPE dell'area a confine del territorio comunale con Dormelletto comprendente le SS 32 - 33. Controdeduzioni alle osservazioni al PPE1. Approvazione progetto definitivo ai sensi dell'art. 40 L.R. 56/77 e s.m.i."

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 20.1.03 è stato adottato il PPE in oggetto, ai sensi dell'art. 40 della L.R. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 20 della L.R. 40/98.

(omissis)

con voti favorevoli 10, contrari 2 (Bonan e Lorenzini), astenuti 0.

Delibera

1. Di dare atto che in ordine al Progetto di PPE 1 sono pervenute n. 5 osservazioni ai sensi della L.R. 56/77 che andranno a costituire allegato della presente.

2. Di dare altresì atto che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98.

3. Di accogliere parzialmente le osservazioni:

n. 1 (presentata da Sala Arreda S.a.s.)

n. 3 (presentata da Sgambaro Angelo)

n. 4 (presentata da Dandone Filippo - Amm.re pro-tempore Condominio "Centro Commerciale Verbano 2000")

e di non accogliere le osservazioni:

n. 2 (presentata dal Sig. Sgambaro Angelo a nome di varie ditte)

n. 5 (presentata dal Bonan Roberto per il Gruppo Consigliare Uniti per Castelletto)

per i motivi espressi in ognuna delle controdeduzioni, così come indicato nella parte espositiva della presente deliberazione.

4. Di approvare il PPE1 progetto definitivo costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborato A - Relazione illustrativa

- Elaborato B - Norme tecniche di attuazione

- Elaborato C - Individuazione catastale degli immobili da espropriare

- Elaborato D - Rilievo fotografico

- Tavola 1 - Individuazione dell'area oggetto del PPE1 scala 1:2000

- Tavola 2 - Stato di Fatto - Altimetria - Urbanizzazioni primarie - scala 1:500

- Tavola 3 - Stato di Fatto - Rilievi dei Luoghi - Sezioni - scala 1:1000

- Tavola 4 - Progetto del PPE1 - scala 1:1000

- Tavola 5 - Indicazione delle opere stradali e di urbanizzazione primaria - scala 1:2000 - 1:500

- Tavola 6 - Indicazione delle opere stradali e di urbanizzazione primaria - scala 1:50 - 1:20

- Tavola 7 - Definizione delle Tipologie Edilizie Costruttive - scala 1:500 - 1:200

- Tavola 8 - Progetto planimetria e sezioni - scala 1:1000

- Tavola 9 - Rappresentazioni planivolumetriche

- Tavola 10 - Progetto del PPE1 alla scala del PRGC - scala 1:2000

- Elaborato F. - Bozza di convenzione

5. di prendere atto che l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, ai sensi dell'art. 1 L. 1/78.

6. Di approvare la perizia giurata prodotta dal Geom. Paolo Massara, pervenuta in data 30.4.03 prot. 9120, per la stima delle aree soggette al presente PPE1, da espropriare per la realizzazione degli interventi previsti in detto Strumento Urbanistico Esecutivo, dando atto che viene conseguentemente modificato il valore venale di esproprio precedentemente stabilito nell'Elaborato B - Norme Tecniche di Attuazione, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 20.2.2003.

7. Di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R. così come previsto dall'art. 40 della L.R. 56/77 nonchè di trasmettere copia della seguente deliberazione, corredata di tutti gli elaborati, per conoscenza alla Regione.

Castelletto Sopra Ticino, 28 maggio 2003

Il Responsabile Area Tecnica
Francesco Eliseo

9

Comune di Cerrina (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 31/3/2003 "Approvazione del regolamento edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3 della l.r. 8/7/1999 n. 19"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, siccome approva ai sensi dell'art. 3 comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 il Regolamento Edilizio Comunale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di dare atto che il presente Regolamento Edilizio è composto da 70 art., 10 modelli allegati e appendice all'art. 31.

3) Di Dichiarare che il Regolamento Edilizio è conforme al regolamento edilizio tipo formato della Regione ed approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1999 n. 548-9691

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi dei legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19.

5) Di dare atto che il Regolamento edilizio unitamente alla presente deliberazione sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999 n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato Urbanistica.

10

Comune di Crescentino (Vercelli)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 9/5/2003 "Approvazione definitiva della Variante al

PIP4 adottata con deliberazione consiliare n. 46 del 7/11/2002"

Il Consiglio Comunale

Con voti favorevoli tredici e zero contrari espressi dai tredici Consiglieri presenti e votanti;

(omissis)

delibera

- di approvare la proposta di deliberazione del Sindaco;

- di approvare in via definitiva la variante n. 1 al PIP 4 relativa agli immobili siti in Crescentino, censiti al catasto terreni del Comune di Crescentino al Foglio n. 14 mappali n. 97-98-99-128-232-372-370-102-130-238-131-132-373-371-147-149-150 per una superficie complessiva di 61.050 mq;

Il Responsabile
del Settore Urbanistica - Edilizia Privata
Giovanni Calderone

11

Comune di Cumiana (Torino)

Avviso di pubblicazione bando alloggi E.R.P.

Si rende noto che dal 5 giugno al 31 luglio 2003 è indetto un Bando di concorso generale emesso ai sensi della L.R. 46/95 e s.m.i. per l'assegnazione in locazione di n. 9 alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati mediante intervento di recupero del fabbricato sito in Cumiana Via Berti angolo via Chisola.

Copia integrale del bando con l'indicazione dei requisiti di accesso viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cumiana.

Le domande dovranno essere compilate avvalendosi della modulistica apposta che potrà essere ritirata presso l'Ufficio Polizia Municipale del Comune di Cumiana (tel. 011/9059001) e dovranno essere consegnate dal 5 giugno al 31 luglio 2003 presso il medesimo ufficio nei seguenti orari:

martedì, mercoledì, giovedì h. 10,00-12,00 e h. 15,00-16,30 venerdì 9,00-12,00.

Il Sindaco
Roberto Costelli

12

Comune di Momo (Novara)

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 20/3/2003: "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8/7/1999 n. 19"

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1) Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19 il Regolamento Edi-

lizio Comunale allegato e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che il regolamento è composto da:

- n. 70 articoli;

- n. 10 modelli allegati e precisamente:

Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale

Modello 4 Concessione edilizia

Modello 5 Autorizzazione edilizia

Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità

Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle zone agricole

Modello 10 Certificato di abitabilità

- n. 1 appendice all'art. 31;

- certificato con gli estremi di approvazione;

3) Di dichiarare che il presente Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.G.R. 29.7.1999, n. 548-9691.

4) Di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999, n.19.

5) Di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica.

6) Di stabilire che il Responsabile del Servizio dovrà provvedere ad adottare tutti gli atti necessari e susseguenti al presente atto.

Il Responsabile del servizio:
Marco Bordin

13

Comune di Mongrando (Biella)

Bando di concorso generale n. 2 per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di: Mongrando

Emesso ai sensi della L.R. 28 Marzo 1995, n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Mongrando.

Possono partecipare al presente bando coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa nei

Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando e precisamente: Andorno Micca, Benna, Biella, Boriani, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia. Concorrono all'assegnazione di almeno il 50 (cinquanta) per cento della quota degli alloggi disponibili i cittadini residenti, o che prestano la propria attività lavorativa, in uno dei Comuni compresi nel suddetto ambito territoriale. La quota restante di alloggi è riservata ai residenti del Comune di Mongrando.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;

b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra indicati salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457, non superiore al limite di Euro 10.066,78 (Lire 19.492.000). Tale reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Per nuclei con più componenti, il limite di reddito verrà aumentato in base ai coefficienti di cui alla seguente tabella, tenuto conto che i figli a carico, per i quali è operata la deduzione del reddito di Euro 516,46 (L. 1.000.000) ai sensi dell'art. 21 L. 457/78, vengono considerati come 0,5 unità:

Tabella "A" (allegata alla L.R. 28/3/95 n. 46)

Componenti convenz. fino a:	2	2,5	3	3,5	4	4,5	oltre 4,5
Coefficienti	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,51	1,6

f. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g. non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;

h. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Devono permanere al momento dell'assegnazione e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due. Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti suddetti. Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera e), il reddito annuo complessivo delle famiglie di nuova formazione (che abbiano cioè contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando) è costituito esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti rispettivamente da ciascuno dei coniugi o dei nubendi. Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera e), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 46/95. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

Definizioni

Ai fini della partecipazione al seguente bando di concorso valgono le seguenti definizioni:

a. il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handicappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;

b. per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente

more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;

c. per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

d. per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;

e. per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

f. per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;

g. per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1. elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1) pavimenti;
- 1.2) pareti e soffitti;
- 1.3) infissi;
- 1.4) impianto elettrico;
- 1.5) impianto idrico e servizi igienico - sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;

2. elementi comuni

- 2.1) accessi, scale e ascensore;
- 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Documentazione per la partecipazione al bando

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente sui moduli appositamente predisposti e in distribuzione gratuita presso gli Uffici dei comuni sopra indicati e corredata dalle dichiarazioni sottoindicate, redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000).

A) Condizioni obbligatorie per tutti i richiedenti, relative ai requisiti per l'ammissione al concorso:

Cittadinanza italiana riferita al richiedente;

- per il cittadino straniero appartenente agli Stati membri dell'Unione Europea: dichiarazione attestante la cittadinanza o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i);

- per gli altri cittadini stranieri: dichiarazione attestante il legale soggiorno in Italia e lo svolgimento di una regolare attività di lavoro da almeno tre anni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) nei limiti di quanto previsto dalla Legge, che sinteticamente si riportano:

- cittadini di stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia (con regolare permesso di soggiorno, anche se non hanno residenza in Italia) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni di notorietà agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

- al di fuori dei casi sopra previsti, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana che ne attesta la conformità all'originale.

- se il richiedente non risiede in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale sopraindicato, ma vi lavora: dichiarazione indicante la sede di lavoro (Comune ed indirizzo preciso) e la data di inizio del relativo rapporto.

- nel caso in cui il richiedente sia emigrato all'estero: dichiarazione attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale da parte dell'interessato.

Stato di famiglia. Nel caso in cui il richiedente debba contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando, dovrà essere indicato anche lo stato di famiglia del futuro coniuge.

Attestazione relativa al reddito familiare percepito nel 2001:

- reddito annuo imponibile, come su definito;
- per ogni disoccupato o in cerca di prima occupazione: periodo di disoccupazione nell'anno 2001;
- per ogni studente: iscrizione a corsi di studio e la loro frequenza, con precisazione se trattasi di corsi diurni o serali;
- per ogni militare in servizio di leva: data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare;
- per ogni invalido: inabilità lavorativa del componente la famiglia con precisazione della condizione di invalidità e della percentuale riconosciuta dalla Commissione preposta;
- per ogni detenuto: attestazione di detenzione.

B) Condizioni in ordine a situazione di disagio che danno diritto a punteggio preferenziale:

1. Alloggio improprio: occupazione da almeno due anni dalla data del bando, da parte del richiedente e della propria famiglia, di: baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, o comunque di ogni altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica, o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili:

1.1. attestato dell'Ufficio tecnico comunale indicante la classificazione e destinazione dell'immobile occupato dal nucleo familiare del richiedente o au-

to certificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari del richiedente negli ultimi due anni, ed eventualmente dichiarazione dell'autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

1.2. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

2. Richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti d'età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo:

2.1. autocertificazione da cui risulti il motivo e la data di cessazione dell'ospitalità, della comunità o dei locali occupati e/o dichiarazione del competente ente che ha concesso in uso l'alloggio, o della comunità ospitante, o della convenzione dei locali concessi ed ogni altra idonea documentazione;

3. Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione GESCAL versata dal datore di lavoro, nel settore pubblico fino al mese di gennaio 98 e nel settore privato fino al mese di ottobre del 95:

3.1. autocertificazione da cui risulti il datore di lavoro, gli anni, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, per i periodi di attività lavorativa come lavoratore dipendente dal 1963 al 1998 o, se in possesso, dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino tali dati, per ogni componente il nucleo familiare;

4. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare:

4.1. in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 46/95 e s.m.i.;

4.2. in alloggio privo di servizio igienico completo composto da: WC, lavabo, doccia o vasca;

4.3. in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie;

4.4. in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie;

4.4.1. attestato del comune indicante lo stato di conservazione dell'immobile, il numero e tipo di apparecchi installati e l'eventuale uso in comune con altre famiglie;

5. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti essere uguale o superiore a due:

5.1. attestato del comune indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani;

6. Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composte da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unità:

6.1. attestato del comune indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani e autocertificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti negli ultimi due anni;

6.2. eventuale dichiarazione dell'autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità naturale, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

6.3. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

7. richiedenti il cui reddito, come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti non superiore al: 70% per cento del limite di assegnazione, oppure al 50% per cento del limite di assegnazione; oppure al 30% del limite di assegnazione;

7.1. vedasi documenti richiesti per l'ammissione al bando;

8. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

8.1. in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro:

8.1.1. copia del provvedimento di rilascio intimito dall'ente o dal datore di lavoro;

8.2. a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:

8.2.1. copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente con l'indicazione della motivazione;

8.3. a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

8.4. a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:

8.4.1. per i punti 8.3 e 8.4: copia ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto con eventuale monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto; o eventuale attestazione del comune di residenza che si tratti di morosità incolpevole;

8.4.2. i punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui ai punti 8.3 e 8.4 sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole;

9. richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

9.1. abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano da soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambe non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico:

9.1.1. autocertificazione/atto notorio in cui dichiarino di non svolgere alcuna attività lavorativa e/o di essere pensionati;

9.2. richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando oppure abbiano

contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando:

9.2.1. autocertificazione e/o atto notorio indicante la data di matrimonio e/o certificato di matrimonio;

9.3. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti:

9.3.1. disabili;

9.3.2. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9.3.3. malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative;

9.3.4. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV, e V categoria di cui al D.P.R. 834/81;

9.3.5. per tutte le casistiche previste al punto 9.3: certificazioni attestanti l e condizioni e contenenti le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità (eccetto i casi esclusi), per ogni componente il nucleo familiare invalido, rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

9.3.5.1. per gli invalidi civili: dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL);

9.3.5.2. per gli invalidi del lavoro: dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

9.3.5.3. per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio: dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere;

9.3.6. in presenza di barriere architettoniche:

9.3.6.1. certificato del comune che specifichi che tali barriere comportano un concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

9.3.7. cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza:

9.3.7.1. dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all'estero attestante la condizione di emigrato, integrata dalla scelta dell'ambito territoriale;

9.3.8. profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato:

9.3.8.1. autocertificazione/atto notorio indicanti la data di rimpatrio e di non svolgere attività lavorativa (con le limitazioni per i cittadini extracomunitari precedentemente citate);

9.3.8.2. copia decreto/certificato od ogni idonea documentazione da cui risulta la condizione di status di rifugiato;

10. nuclei familiari composti da cinque o più persone:

10.1. autocertificazione/atto o certificato di stato di famiglia (vedi documenti obbligatori);

11. richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti uno per ogni graduatoria in cui sono già inseriti;

11.1. autocertificazione indicante la graduatoria definitiva (o le graduatorie) nel quale il concorrente è stato ammesso a seguito della presentazione di domanda di assegnazione alloggi ERP a precedenti bandi;

12. richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;

12.1. autocertificazione o copia certificato/libretto di pensione;

13. coniuge superstite o figlio appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonché figlio di caduti sul lavoro;

13.1. autocertificazione e/o ogni altra idonea documentazione;

Gli appartenenti alle categorie di cui al punto 9) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'art. 13 della legge regionale 46/95 e s.m.i., ad eccezione di quelle di cui al punto 9.3.8.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco vengono posti in un'apposita graduatoria, dalla quale i Comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

Modalità per la presentazione delle domande

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda al comune di residenza se compreso nei comuni sopra indicati. Coloro che prestano la propria attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale 25, ma che abbiano la residenza in un comune esterno, possono presentare la domanda di partecipazione al relativo bando al comune sede di lavoro, dandone notizia a quello di residenza.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

All'istruttoria delle domande presentate a ciascun comune provvedono gli Uffici del comune stesso che, nel caso di documentazione incompleta, richiederanno le integrazioni della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni. Le domande, una volta istruite dal Comune, saranno inoltrate alla Commissione Assegnazione Alloggi costituita ai sensi dell'art. 9 L.R. 46/95, presso l'A.T.C. di Biella.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà:

1. alla formazione della graduatoria provvisoria;

2. all'esame di eventuali ricorsi che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio dei comuni dove sono state presentate le domande;

3. alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge 46/95 e s.m.i.;

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione. Non è

valutabile, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato. Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di fratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da nuova graduatoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 25 e nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Assegnazione degli alloggi

Il Comune di Mongrando effettuerà l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persone da essi delegate, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, pronuncia la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 29 L.R. 46/95.

La rinuncia ad un alloggio adeguato alla composizione del loro nucleo familiare comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni conseguente diritto.

Ulteriori precisazioni sono contenute nell'art. 14, della L.R. 46/95.

Riserve

Il comune di Mongrando è autorizzato ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 50% degli alloggi da assegnare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., con le limitazioni previste dall'art. 4.

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stabilito nel rispetto delle norme di cui alla L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto stabilito dalla stessa legge regionale e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Le dichiarazioni non veritiere verranno punite ai sensi della legge penale.

Mongrando, 5 giugno 2003

Il Responsabile del Servizio
Piergiorgio Pozzato

Comune di None (Torino)

Avviso di deposito degli atti per il lavori di realizzazione di tratto di fognatura pubblica nell'ambito del P.E.C. zona I20 P.R.G.C.

Avviso

Si dà avviso che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 12.3.2003, come integrata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 30.4.2003 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto.

Per quindici giorni consecutivi dal 28.5.2003, data di pubblicazione sul B.U.R. dell'Avviso di deposito degli atti per l'imposizione coattiva di servitù, resteranno depositati presso la Segreteria Comunale di None in libera visione a tutti i cittadini gli atti relativi al progetto stesso.

Entro lo stesso termine, gli interessati possono presentare osservazioni scritte depositandole all'Ufficio Segreteria del Comune di None.

I terreni interessati dai lavori di cui all'oggetto sono i seguenti: foglio 27; particelle 1634 1744, 1745 parte;

Il Responsabile del Procedimento
Eros Primo

15

Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Avviso di adozione di classificazione acustica

Il Dirigente del Settore LL.PP.
e Tutela Ambientale

Vista la L.R. n. 52 del 20/10/2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 6/8/2001, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 52/2000

rende noto

che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/5/03 è stata adottata la classificazione acustica del territorio del Comune di Novi Ligure;

la relazione tecnica e gli elaborati relativi sono depositati presso l'Ufficio Ambiente del Comune di Novi Ligure.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti con i seguenti orari:

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul B.U.R.

Novi Ligure, 20 maggio 2003

Il Dirigente LL.PP. e Tutela Ambientale
Paolo Ravera

16

Comune di Occhieppo Inferiore (Biella)

Bando di concorso generale n. 2 per l'assegnazione in locazione di alloggi E.R.P.S. ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel Comune di: Occhieppo Inferiore

Emesso ai sensi della L.R. 28 Marzo 1995, n. 46 e successive modificazioni e/o integrazioni per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa o disponibili per risulta nel comune di Occhieppo Inferiore.

Possono partecipare al presente bando coloro che hanno la residenza o prestano attività lavorativa nei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando e precisamente: Andorno Micca, Benna, Biella, Boriani, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Muzzano, Netto, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Quittengo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, San Paolo Cervo, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Torrazzo, Verrone, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena, Zumaglia. Concorrono all'assegnazione di almeno il 50 (cinquanta) per cento della quota degli alloggi disponibili i cittadini residenti, o che prestano la propria attività lavorativa, in uno dei Comuni compresi nel suddetto ambito territoriale. La quota restante di alloggi è riservata ai residenti del Comune di Occhieppo Inferiore.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Ai sensi dell'art. 2 della L.R. 28 marzo 1995 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, possono partecipare al presente bando di concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:

a. cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso qualora sia legalmente soggiornante in Italia e svolga una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo da almeno tre anni;

b. residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale in uno dei Comuni sopra indicati salvo che si tratti di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;

c. non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 3,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune o della zona censuaria in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; qualora non esistente la categoria A/2, la tariffa va riferita alla categoria immediatamente inferiore; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di attività economiche;

d. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

e. reddito annuo complessivo del nucleo familiare fiscalmente imponibile, desumibile dall'ultima dichiarazione dei redditi, da computarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 5/8/1978 n. 457, non superiore al limite di Euro 10.066,78 (Lire 19.492.000). Tale reddito è riferito alla famiglia-tipo di due componenti. Per nuclei con più componenti, il limite di reddito verrà aumentato in base ai coefficienti di cui alla seguente tabella, tenuto conto che i figli a carico, per i quali è operata la deduzione del reddito di Euro 516,46 (L. 1.000.000) ai sensi dell'art. 21 L. 457/78, vengono considerati come 0,5 unità:

Tabella "A" (allegata alla L.R. 28/3/95 n. 46)

Componenti convenz. fino a:	2	2,5	3	3,5	4	4,5	oltre 4,5
Coefficienti	1	1,11	1,22	1,32	1,42	1,51	1,6

f. non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g. non titolarità, da parte di alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica in locazione sul territorio nazionale, al momento della stipula della convenzione relativa all'alloggio di nuova assegnazione;

h. non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

i. non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

I requisiti suddetti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare. Tali requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando. Devono permanere al momento dell'assegnazione e durante il rapporto di locazione, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera e) per il quale il limite di reddito è moltiplicato per due. Gli Organi preposti alla formazione delle graduatorie ed alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da Organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti suddetti. Ai fini del requisito di cui alla precedente lettera e), il reddito annuo complessivo delle famiglie di nuova formazione (che abbiano cioè contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando o contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando) è costituito esclusivamente dalla somma dei redditi percepiti rispettivamente da ciascuno dei coniugi o dei nubendi. Qualora prima della stipulazione della convenzione o prima della consegna dell'alloggio venga accertata la non permanenza dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso (fatta eccezione, come detto, per il requisito di cui alla lettera e), verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione ai sensi dell'art. 28, comma 1, L.R. 46/95. Analogamente verrà disposto l'annullamento dell'assegnazione qualora questa sia avvenuta sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o sia avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.

Definizioni

Ai fini della partecipazione al seguente bando di concorso valgono le seguenti definizioni:

a. il reddito annuo complessivo è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi o assegni percepiti, in attuazione delle vigenti norme, da componenti il nucleo familiare, handi-

cappati o disabili. Per la definizione di redditi da lavoro dipendente ed assimilati si fa riferimento a quanto previsto dalle norme fiscali vigenti in materia;

b. per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora, alla data di pubblicazione del bando, la convivenza istituita duri da almeno due anni, abbia quale fine l'assistenza a persone anziane o non autosufficienti, e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi. La stabilità della convivenza non viene meno quando l'interruzione della stessa sia dovuta a comprovati motivi di salute, di lavoro, di studio;

c. per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria finalità non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

d. per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma, del decreto legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a otto metri quadrati;

e. per occupante senza titolo si intende chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti.

f. per profugo si intende il cittadino italiano e i suoi familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartenga alle categorie individuate dalla vigente normativa statale in materia;

g. per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi, ovvero che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultino in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1. elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1.1) pavimenti;
 - 1.2) pareti e soffitti;
 - 1.3) infissi;
 - 1.4) impianto elettrico;

- 1.5) impianto idrico e servizi igienico - sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;
- 2. elementi comuni
 - 2.1) accessi, scale e ascensore;
 - 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere.

Documentazione per la partecipazione al bando

La domanda dovrà essere compilata esclusivamente sui moduli appositamente predisposti e in distribuzione gratuita presso gli Uffici dei comuni sopra indicati e corredata dalle dichiarazioni sottoindicate, redatte nel rispetto dei principi di semplificazione delle certificazioni amministrative (D.P.R. 445 del 28/12/2000).

A) Condizioni obbligatorie per tutti i richiedenti, relative ai requisiti per l'ammissione al concorso:

Cittadinanza italiana riferita al richiedente;

- per il cittadino straniero appartenente agli Stati membri dell'Unione Europea: dichiarazione attestante la cittadinanza o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i);

- per gli altri cittadini stranieri: dichiarazione attestante il legale soggiorno in Italia e lo svolgimento di una regolare attività di lavoro da almeno tre anni o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativamente a tutto quanto previsto ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) nei limiti di quanto previsto dalla Legge, che sinteticamente si riportano:

- cittadini di stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia (con regolare permesso di soggiorno, anche se non hanno residenza in Italia) possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di autocertificazioni di notorietà agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani;

- al di fuori dei casi sopra previsti, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciate dalla competente autorità dello stato estero, corredati da traduzione in lingua italiana che ne attesta la conformità all'originale.

- se il richiedente non risiede in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale sopraindicato, ma vi lavora: dichiarazione indicante la sede di lavoro (Comune ed indirizzo preciso) e la data di inizio del relativo rapporto.

- nel caso in cui il richiedente sia emigrato all'estero: dichiarazione attestante la condizione di emigrato e la scelta dell'ambito territoriale da parte dell'interessato.

Stato di famiglia

Nel caso in cui il richiedente debba contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando, dovrà essere indicato anche lo stato di famiglia del futuro coniuge.

Attestazione relativa al reddito familiare percepito nel 2001:

- reddito annuo imponibile, come su definito;
- per ogni disoccupato o in cerca di prima occupazione: periodo di disoccupazione nell'anno 2001;
- per ogni studente: iscrizione a corsi di studio e la loro frequenza, con precisazione se trattasi di corsi diurni o serali;
- per ogni militare in servizio di leva: data di inizio ed eventuale conclusione del servizio militare;
- per ogni invalido: inabilità lavorativa del componente la famiglia con precisazione della condizio-

ne di invalidità e della percentuale riconosciuta dalla Commissione preposta;

- per ogni detenuto: attestazione di detenzione.

B) Condizioni in ordine a situazioni di disagio che danno diritto a punteggio preferenziale:

1. Alloggio improprio: occupazione da almeno due anni dalla data del bando, da parte del richiedente e della propria famiglia, di: baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici, o comunque di ogni altro locale procurato a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica, o altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili:

1.1. attestato dell'Ufficio tecnico comunale indicante la classificazione e destinazione dell'immobile occupato dal nucleo familiare del richiedente o autocertificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari del richiedente negli ultimi due anni, ed eventualmente dichiarazione dell'autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

1.2. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

2. Richiedenti che debbano lasciare strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti d'età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo:

2.1. autocertificazione da cui risulti il motivo e la data di cessazione dell'ospitalità, della comunità o dei locali occupati e/o dichiarazione del competente ente che ha concesso in uso l'alloggio, o della comunità ospitante, o della convenzione dei locali concessi ed ogni altra idonea documentazione;

3. Richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti uno o più lavoratori dipendenti con anzianità di contribuzione GESCAL versata dal datore di lavoro, nel settore pubblico fino al mese di gennaio 98 e nel settore privato fino al mese di ottobre del 95:

3.1. autocertificazione da cui risulti il datore di lavoro, gli anni, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro, per i periodi di attività lavorativa come lavoratore dipendente dal 1963 al 1998 o, se in possesso, dichiarazione del datore di lavoro da cui risultino tali dati, per ogni componente il nucleo familiare;

4. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare:

4.1. in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera g) della legge 46/95 e s.m.i.;

4.2. in alloggio privo di servizio igienico completo composto da: WC, lavabo, doccia o vasca;

4.3. in alloggio provvisto di servizio igienico completo esterno non in comune con altre famiglie;

4.4. in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie;

4.4.1. attestato del comune indicante lo stato di conservazione dell'immobile, il numero e tipo di ap-

parecchi installati e l'eventuale uso in comune con altre famiglie;

5. Richiedenti che abitino con il nucleo familiare in alloggio in cui il rapporto tra il totale delle persone residenti nell'alloggio ed il totale dei vani abitabili, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera d) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti essere uguale o superiore a due:

5.1. attestato del comune indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani;

6. Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo familiare, composte da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anch'essi composti da almeno due unità:

6.1. attestato del comune indicante l'esatta composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani e autocertificazione/atto notorio o certificato storico anagrafico indicante le variazioni domiciliari di ciascuno dei nuclei familiari coabitanti negli ultimi due anni;

6.2. eventuale dichiarazione dell'autorità competente qualora si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità naturale, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

6.3. La condizione del biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli Organi preposti all'assistenza pubblica.

7. richiedenti il cui reddito, come definito all'art. 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 46/95 e s.m.i., risulti non superiore al: 70% per cento del limite di assegnazione, oppure al 50% per cento del limite di assegnazione; oppure al 30% del limite di assegnazione;

7.1. vedasi documenti richiesti per l'ammissione al bando;

8. richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:

8.1. in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro:

8.1.1. copia del provvedimento di rilascio intima-
to dall'ente o dal datore di lavoro;

8.2. a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando:

8.2.1. copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente con l'indicazione della motivazione;

8.3. a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

8.4. a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:

8.4.1. per i punti 8.3 e 8.4: copia ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto con eventuale monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto; o eventuale attestazione del comune di residenza che si tratti di morosità incolpevole;

8.4.2. i punteggi connessi allo sfratto per morosità di cui ai punti 8.3 e 8.4 sono riconoscibili sol-

tanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole;

9. richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

9.1. abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano da soli o in copia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambe non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico:

9.1.1. autocertificazione/atto notorio in cui dichiarino di non svolgere alcuna attività lavorativa e/o di essere pensionati;

9.2. richiedenti che contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando oppure abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando:

9.2.1. autocertificazione e/o atto notorio indicante la data di matrimonio e/o certificato di matrimonio;

9.3. richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti:

9.3.1. disabili;

9.3.2. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

9.3.3. malati di Aids conclamato, anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità, minori, anziani o disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative;

9.3.4. invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III, IV, e V categoria di cui al D.P.R. 834/81;

9.3.5. per tutte le casistiche previste al punto 9.3: certificazioni attestanti l'esistenza di condizioni e contenenti le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità (eccetto i casi esclusi), per ogni componente il nucleo familiare invalido, rilasciate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

9.3.5.1. per gli invalidi civili: dalla Azienda Sanitaria Locale (ASL);

9.3.5.2. per gli invalidi del lavoro: dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL);

9.3.5.3. per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio: dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere;

9.3.6. in presenza di barriere architettoniche:

9.3.6.1. certificato del comune che specifichi che tali barriere comportano un concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta;

9.3.7. cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza:

9.3.7.1. dichiarazione rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare all'estero attestante la condizione di emigrato, integrata dalla scelta dell'ambito territoriale;

9.3.8. profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato:

9.3.8.1. autocertificazione/atto notorio indicanti la data di rimpatrio e di non svolgere attività lavorativa (con le limitazioni per i cittadini extracomunitari precedentemente citate);

9.3.8.2. copia decreto/certificato od ogni idonea documentazione da cui risulta la condizione di status di rifugiato;

10. nuclei familiari composti da cinque o più persone;

10.1. autocertificazione/atto o certificato di stato di famiglia (vedi documenti obbligatori);

11. richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica: punti uno per ogni graduatoria in cui sono già inseriti;

11.1. autocertificazione indicante la graduatoria definitiva (o le graduatorie) nel quale il concorrente è stato ammesso a seguito della presentazione di domanda di assegnazione alloggi ERP a precedenti bandi;

12. richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;

12.1. autocertificazione o copia certificato/libretto di pensione;

13. coniuge superstite o figlio appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio nonché figlio di caduti sul lavoro;

13.1. autocertificazione e/o ogni altra idonea documentazione;

Gli appartenenti alle categorie di cui al punto 9) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento. Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'art. 13 della legge regionale 46/95 e s.m.i., ad eccezione di quelle di cui al punto 9.3.8.

Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco vengono posti in un'apposita graduatoria, dalla quale i Comuni attingono per l'assegnazione degli alloggi che si rendano disponibili, nella misura di un alloggio per ogni immobile di edilizia residenziale pubblica costituito da almeno dieci alloggi.

Modalità per la presentazione delle domande

Gli aspiranti dovranno presentare la domanda al comune di residenza se compreso nei comuni sopra indicati. Coloro che prestano la propria attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale 25, ma che abbiano la residenza in un comune esterno, possono presentare la domanda di partecipazione al relativo bando al comune sede di lavoro, dandone notizia a quello di residenza.

Istruttoria delle domande e formazione della graduatoria

All'istruttoria delle domande presentate a ciascun comune provvedono gli Uffici del comune stesso che, nel caso di documentazione incompleta, richiederanno le integrazioni della documentazione ai concorrenti interessati, fissando loro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni. Le domande, una volta istruite dal Comune, saranno inoltrate alla Commissione Assegnazione Alloggi costituita ai sensi dell'art. 9 L.R. 46/95, presso l'A.T.C. di Biella.

La predetta Commissione, istituita presso l'A.T.C. competente per territorio, procederà:

1. alla formazione della graduatoria provvisoria;

2. all'esame di eventuali ricorsi che gli interessati dovranno presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio dei comuni dove sono state presentate le domande;

3. alla formulazione della graduatoria definitiva secondo le modalità previste dall'art. 11 della citata legge 46/95 e s.m.i.;

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, gli interessati possono presentare ricorso in bollo alla Commissione. Non è valutabile, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, la documentazione che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato. Non sono valutabili, altresì, eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di fratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che deve comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da nuova graduatoria. Tale graduatoria verrà pubblicata ed affissa per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni parte dell'ambito territoriale n. 25 e nella sede dell'A.T.C., in un luogo aperto al pubblico. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Assegnazione degli alloggi

Il Comune di Occhieppo Inferiore effettuerà l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione di cui sopra.

La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persone da essi delegate, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.

In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune, pronuncia la decadenza dall'assegnazione, ai sensi dell'art. 29 L.R. 46/95.

La rinuncia ad un alloggio adeguato alla composizione del loro nucleo familiare comporta l'automatica esclusione dalla graduatoria e la perdita di ogni conseguente diritto.

Ulteriori precisazioni sono contenute nell'art. 14, della L.R. 46/95.

Riserve

Il comune di Occhieppo Inferiore è autorizzato ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 50% degli alloggi da assegnare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa ai sensi dell'art. 13 della Legge Regionale 46/95 e s.m.i., con le limitazioni previste dall'art. 4.

Canone di locazione

Il canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è stabilito nel ri-

spetto delle norme di cui alla L.R. 46/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non citato nel presente bando vale quanto stabilito dalla stessa legge regionale e da altre leggi e disposizioni statali e/o regionali vigenti in materia.

Le dichiarazioni non veritiere verranno punite ai sensi della legge penale.

Occhieppo Inferiore, 5 giugno 2003

Il Responsabile del Servizio
Piergiorgio Pozzato

17

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo)

Sdemanializzazione reliquato stradale. Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell'11.3.2003

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) Di declassificare la strada comunale "Vecchia di Torre Uzzone" nel tratto evidenziato nella planimetria che si allega alla presente delibera;

2) di dare atto che mediante il presente provvedimento il tratto di strada in oggetto "Strada Vecchia di Torre Uzzone" viene sgravato della servitù di pubblico passaggio, e viene pertanto sdemanializzato;

(omissis)

Pezzolo Valle Uzzone, 21 maggio 2003

Il Sindaco
Francesco Biscia

18

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo)

Sdemanializzazione reliquato stradale. Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'11.3.2000

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di procedere alla sdemanializzazione del sottolencato reliquato stradale ormai da parecchio tempo in disuso e quindi privo di interesse per il Comune e per la collettività e precisamente:

a) reliquato stradale ubicato in Reg. La Braia - Cascina Cirino, tratto di strada in disuso da tempo e non più percorribile, in quanto esistono in sostituzione di detto tratto nuovi percorsi più agevoli al servizio degli utenti, delle dimensioni di circa ml. 320 di lunghezza per 2 ml. di larghezza con superficie totale di circa mq. 640 come evidenziato dall'estratto di mappa allegato.

Pezzolo Valle Uzzone, 21 maggio 2003

Il Sindaco
Francesca Biscia

19

Comune di Pezzolo Valle Uzzone (Cuneo)

Sdemanializzazione reliquato stradale. Estratto deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dell'11.3.2003

(omissis)

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di procedere alla sdemanializzazione del sottolencato reliquato stradale ormai da parecchio tempo in disuso e quindi privo di interesse per il Comune e per la collettività e precisamente:

a) reliquato stradale ubicato in Fraz. Todocco, tratto di vecchia strada comunale in disuso da tempo e non più percorribile, delle dimensioni di circa ml. 30 di lunghezza per 2 ml. di larghezza con una superficie totale di circa mq. 60 come evidenziato dall'estratto di mappa allegato.

Pezzolo Valle Uzzone, 21 maggio 2003

Il Sindaco
Francesca Biscia

20

Comune di Riva Valdobbia (Vercelli)

Estratto pubblicazione della Deliberazione C.C. n. 15 del 9 maggio 2003: Art. 40 e segg. L.R. 56/77 - Adozione definitiva P.I.P. - esame controdeduzioni e successivi provvedimenti

Comune di Riva Valdobbia (Vercelli) Piazza IV Novembre n. 7 - 13020 Riva Valdobbia - Settore Urbanistica

Il Consiglio comunale

(omissis)

All'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano,

delibera

- L'approvazione definitiva del Piano per Insediamenti Produttivi nella nuova area industriale Artigianale in località Vogna di Là predisposto dall'Ing. Fauda Piquet di Borgosesia, come dettagliatamente descritto negli allegati sopra citati;

- Di dare atto che nei termini previsti di legge, successivi al deposito degli atti, non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

- Di incaricare il Responsabile del Servizio alla pubblicazione sul Bollettino della Regione Piemonte per l'acquisizione della sua efficacia;

- Di provvedere al deposito del Piano presso la segreteria e la trasmissione, per conoscenza, di una

copia della deliberazione completa di tutti gli allegati alla Regione Piemonte;

- Di provvedere altresì alla trasmissione del presente deliberato al professionista incaricato, successivamente alla loro esecutività ed acquisizione della completa efficacia; per la predisposizione degli elaborati esecutivi,

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

Il Responsabile del Servizio Urb. E Il.pp.
Roberto Gilardone

21

Comune di Robella (Asti)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24.4.2003: "Esame ed approvazione del Regolamento Edilizio Comunale"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) di approvare ai sensi dell'art. 3, terzo comma della Legge Regionale n. 19 del 8/7/1999 il nuovo Regolamento Edilizio composto di n. 70 articoli, n. 10 modelli e l'appendice all'art. 31, tutti allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il catalogo dei beni culturali ed architettonici, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 25.3.2003, costituito dalla schedatura dei caratteri tipologici, costruttivi e decorativi, viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente Regolamento Edilizio così come sopra approvato;

3) di dare atto che il presente Regolamento risulta conforme il Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione Piemonte ed approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/1999;

4) di provvedere, ad avvenuta esecutività del presente atto, ed a pubblicazione per estratto sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale n. 19/1999;

5) di provvedere, altresì all'invio del Regolamento Edilizio, unitamente alla presente Deliberazione alla Giunta Regionale - Assessorato Urbanistica - ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge Regionale n. 19/1999.

Robella, 30 aprile 2003

Il Segretario Comunale
A. Liuzza

22

Comune di Salza di Pinerolo (Torino)

Avviso ai creditori

Chiunque vanti crediti verso la Ditta Godino Roberto con sede in v. F.lli Grosso, Porte per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori di completamento della fognatura di borgata Fontane svolti dal 27/4/2001 al 28/6/2002, è invitato a presentare entro il 13/6/2003

la ragione del proprio credito e la relativa documentazione.

Il Sindaco
B.E. Breuza

23

Comune di San Benigno Canavese (Torino)

Provvedimento di occupazione d'urgenza per l'acquisizione delle aree di sedime su cui devono realizzarsi le opere di urbanizzazione primaria previste dalla concessione edilizia convenzionata del 24/7/1998 nell'area denominata r4

Premesso che:

con deliberazione C.C. n. 96 del 29/11/1997, si approvava lo schema di convenzione allegato alla concessione edilizia convenzionata ex art. 49, comma 5 della L.R. n. 56/77 e ss.mm.ii. presentata dalle Signore Zerbino Giovanna e Zerbino Maria sull'area denominata dal P.R.G.C. "r4";

(omissis)

con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 27/2/2003 l'Amministrazione comunale ha approvato la dichiarazione di pubblica utilità di urgenza ed indifferibilità, ai sensi dell'art. 1 della L. 3/1/1978, n. 1 nonché dell'art. 14, comma 13 della L. 11/2/1994, n. 109 e ss.mm.ii. per completare l'urbanizzazione della strada prevista dal P.R.G.C. in traversa di via Sebastiano Bianco, ora denominata via XXV Aprile, ritenuta dall'Amministrazione comunale di notevole importanza, in quanto la stessa diventerà una importante arteria per il flusso veicolare e pedonale del concentrico cittadino nell'ambito della redigendola variante strutturale al PRGC;

(omissis)

Il Responsabile del procedimento

decreta

l'occupazione disposta con il presente atto potrà essere protratta fino a 5 (cinque) anni dalla data di immissione nel possesso dei beni da espropriare e necessari alla realizzazione delle opere suddette;

avverte che

il presente decreto perderà la sua efficacia ove l'occupazione non segua entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di emissione;

l'indennità dovuta agli aventi diritto per l'occupazione d'urgenza, disposta con il presente decreto, sarà determinata dalla competente Commissione Provinciale Espropri costituita ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 10/1997;

l'Ente occupante provvederà alla compilazione dello stato di consistenza degli immobili da occupare in concomitanza con la redazione del verbale di immissione in possesso. L'Ente occupante potrà introdursi nella proprietà al fine della redazione dello stato di consistenza per la presa in possesso, previo avviso da notificare agli aventi diritto, a cura del Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell'accesso;

il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme di legge.

Avverso il presente decreto potrà essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla data medesima;

il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e per estratto sul B.U. Regionale.

San Benigno C.se, 27 maggio 2003

Il Responsabile del Procedimento
Mauro Careggio

24

Comune di San Michele Mondovì (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.3.2003 "Comunalizzazione strada vicinale Cerlau di Pianagatta per realizzazione parcheggio Cappella"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1) a tutti gli effetti di legge viene classificata come "Strada comunale extra-urbana" il tratto di via denominato "Di Cerlau" per una lunghezza di circa ml. 60 a partire dalla S.S. 28 verso i casali Cerlau;

2) di mantenere il tratto residuo di via classificato come "Strada vicinale Cerlau";

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 21/11/1996, n. 86 nei trenta giorni successivi all'ultimo di pubblicazione, chiunque può presentare motivata opposizione al Consiglio Comunale;

4) Di trasmettere copia della presente alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 86/96, per la pubblicazione della presente sul B.U.R.

Il Segretario comunale
Giacomo Bernardo

25

Comune di Torino - Divisione Edilizia e Urbanistica - Settore Procedure Amm.ve Urbanistiche

Deposito atti relativi alla procedura di modificazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 3"

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto il Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

- Vista la Legge Regionale 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., art. 17, comma 7;

- Vista la comunicazione pubblicata sul Bur n. 4 del 23/1/2003 di avvio di conferenza di servizio finalizzata alla conclusione dell'accordo di Programma inerente la modifica del programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 3" stipulato in

data 30/12/1998 tra Ministero dei Lavori Pubblici, Regione Piemonte e Comune di Torino.

Rende noto

Che è in corso la procedura di modificazione del programma di riqualificazione urbana denominato "Spina 3", all'interno del quale è prevista una variante urbanistica;

Che gli elaborati tecnici della suddetta variante sono depositati presso l'Albo Pretorio della Città per tutto il periodo di pubblicazione del presente

Rende Noto

e precisamente per trenta giorni consecutivi dal 24/5/2003 al 23/6/2003 compresi, dove chiunque può prenderne visione.

Il Responsabile del procedimento è l' Arch. Angelica Ciocchetti Dirigente del Settore Progetti di Riassetto Urbano.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 23 maggio 2003

Il Dirigente Settore
Procedure Amm.ve Urbanistiche
Paola Virano

26

Comune di Torino - Divisione Edilizia e Urbanistica - Settore Procedure Amministrative Urbanistiche

Rende noto relativa alla deliberazione del Consiglio Comunale del 22/5/03 (mecc. n. 03-02893/070)

Il Dirigente

- Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul B.U.R. n. 21 del 24 maggio 1995;

- Visto l' art. 17 della L.U.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 e s.m i.;

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 22/5/03 (mecc. n. 03-

02893/070) con la quale è stato adottato la deliberazione:

"Pru Corso Grosseto - Approvazione progetti preliminari viabilità interna Q37 e nuovo impianto sportivo - Adeguamento - Importo totale euro 2.639.093,85 - Variante parziale n. 70. Al P.R.G. ai sensi art. 17 comma 7 L.R. 56/77 - adozione parziale finanziamento per euro 1.151.697,03 con mutuo istituto credito sportivo".

Rende noto

Che la suddetta deliberazione, ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell'art. 17 della L.U.R. 5 dicembre 1977 n. 56 e s.m.i., con allegato documento di Variante, è depositata presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 26/5/03 al 24/6/03 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Il presente Avviso è pubblicato sul B.U.R. del 4/6/03.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo, al Protocollo Generale della Città (Segreteria Generale - via Milano, 1).

Torino, 23 maggio 2003

Il Dirigente
Paola Virano

27

Comune di Torino

Comunicazione ai sensi dell'art.13 comma primo del D.P.R 283/2000. Asta pubblica n. 16/03 per alienazione di appartamento di proprietà comunale sito in Piazza Carignano n. 8

Il Comune di Torino rende noto il proprio intendimento di trasferire definitivamente la proprietà dell'appartamento sito al terzo piano dello stabile di Torino, piazza Carignano n. 8 oggetto dell'asta pubblica n. 16/03 al prezzo base di euro 711.500,00=. L'unità immobiliare oggetto di asta, della superficie commerciale di circa mq. 260, si articola in un ampio ingresso con corridoio di distribuzione, sette vani (di cui sei con accesso diretto dal corridoio principale ed uno con accesso passante da altra camera) e servizi ed ha doppio affaccio, uno principale su piazza Carignano ed uno secondario su cortile interno; la stessa è censita al N.C.E.U. al foglio 198 particella 43 subalterno 30.

In esito alla procedura di gara, l'immobile è stato aggiudicato al prezzo di euro 950.000,00.

Il presente avviso viene effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma primo dei D.P.R. 7 settembre 2000 n. 283, trattandosi di bene che riveste interesse storico - artistico, come da nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali del 5 maggio 2003 prot. n. 1349, soggetto alle disposizioni di tutela di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e compreso negli elenchi di cui all'art. 5 del medesimo Decreto.

Il Direttore
Vittorio Sopetto

28

Comune di Trarego Viggiona (Verbanio Cusio Ossola)

Bando pubblico per il rilascio di autorizzazioni di tipo a) all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio- mercato settimanale di piazza Cadorna Trarego Viggiona

Il Responsabile del Servizio

Avvisa che è indetto bando pubblico

Per il rilascio di autorizzazioni di tipo a) all'esercizio del commercio su aree pubbliche e della relativa concessione di posteggio - mercato settimanale di piazza Cadorna Trarego Viggiona. Ogni mercoledì dalle ore 7,00 alle ore 13,00 - I posteggi disponibili sono n. 5.

Le domande per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio, redatte sull'allegato modello, (disponibile presso gli uffici comunali) dovranno essere redatte in competente bollo e trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Trarego Viggiona - Via Passo Piazza n. 1 - cap. 28826 - Trarego Viggiona, e dovranno pervenire improrogabilmente entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente bando e cioè entro le ore 12,00 del giorno 4.7.2003.

Il Responsabile del Servizio
Benito Donini

29

Comune di Valfenera (Asti)

Estratto deliberazione C.C. n. 198 del 29/3/2003 di integrazione del regolamento edilizio approvato ai sensi della L.R. n. 19 del 8/7/1999 con deliberazione C.C. n. 113 del 17/7/2001

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

di integrare il proprio atto deliberativo n. 113 del 17/7/2001 allegando al Regolamento Edilizio le n. 12 schede che costituiscono la prima parte del "catalogo dei beni culturali architettonici", allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Regolamento Edilizio comunale, conforme al Regolamento edilizio tipo approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 548/9691 del 29/7/1999, con l'integrazione di che trattasi viene ad essere composto di n. 70 articoli, 10 modelli, l'appendice all'articolo 31 e l'allegato dal titolo "catalogo dei beni culturali architettonici (prima parte)";

di dare atto che il presente atto deliberativo verrà pubblicato ad avvenuta esecutività per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Marco Dassetto

Il Sindaco
Giuseppe Camisola

30

Comune di Varallo (Vercelli)

Ambito territoriale n. 27 - Emissione Bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata

Si rende noto che, ai sensi della L.R. 28.3.1995 n. 46 e s.m.i., è stato pubblicato in data 22.5.2003 il bando per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata di risulta e di recupero.

La partecipazione è consentita ai residenti o a coloro che svolgono la propria attività lavorativa nei Comuni dell'ambito territoriale n. 27.

Le domande di partecipazione, compilate su moduli appositamente predisposti ed in distribuzione presso gli uffici del Comune di Varallo, dovranno essere presentate a partire dal giorno 26.5.2003 ed entro il termine tassativo del giorno 12.7.2003, salvo che non si tratti di lavoratori emigrati all'estero per i quali il termine è prorogato al 11.8.2003.

Varallo, 22 maggio 2003

Il Sindaco
Gianluca Buonanno

31

Comune di Varallo (Vercelli)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31 marzo 2003 "Acquisizione al demanio comunale strada privata di proprietà Fuselli Giulia"

Il Consiglio comunale

(omissis)

delibera

1. di acquisire al demanio del Comune di Varallo il tratto di strada, già denominata Via Privata Fiume, per la lunghezza di ml. 450 circa, di proprietà della Sig.ra Fuselli Giulia e distinto al N.C.T. del Comune di Varallo al Foglio 76, mappali 593 parte, 496 parte, 117 parte, che sarà oggetto di successiva esatta definizione catastale, nello stato di fatto esistente e con termine in prossimità di due pilastri in linea con la proprietà Baggio, come indicata con colore giallo nella planimetria allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2. di classificare la suddetta strada tra le vie comunali ai sensi della L.R. 21.11.1996, n. 86;

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della citata L.R. n. 86/1996 la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e nei successivi trenta giorni chiunque potrà presentare motivata opposizione.

(omissis)

Il Presidente
Gianluca Buonanno

32

Ente di gestione Parchi e Riserve Naturali Cuneesi - Chiusa di Pesio (Cuneo)

Avviso di adozione del Piano d'Area del Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro

Si rende noto che in data 19 maggio 2003 il Consiglio Direttivo con deliberazione n. 9/03 ha adottato il Piano d'Area del Parco Naturale alta Valle Pesio e Tanaro, redatto ai sensi dell'art. 23 della L.R. 12/90 e s.m.i.

Il documento è in libera consultazione presso la sede del Parco, i Comuni di Chiusa di Pesio e Briga Alta, la Comunità Montana Valli Gesso-Vermentina-Pesio, la Comunità Montana Alta Val Tanaro e la Provincia di Cuneo.

Eventuali osservazioni, in forma scritta, dovranno pervenire alla sede dell'Ente in Via S. Anna 34 -

12013 Chiusa di Pesio (Cn) entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.

Il Presidente
Riccardo Mucciarelli

33

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 5538 in data 19 dicembre 2002

Il Dirigente del Settore

(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 22 agosto 2002 dal Sig. Antonio Antonietti, in qualità di delegato alla firma dal Sig. Mario Frau, quale Procuratore della ditta "Novacoop Soc. Coop a.r.l.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Novacoop Soc. Coop a.r.l." (omissis), la concessione parzialmente in sanatoria ed in deroga, ai sensi dell'art. 4 - comma 2 della L.R. 30 aprile 1996 n. 22, di derivare moduli continui 0,018 d'acqua da falde sotterranee sia freatica che in pressione per mezzo di 2 pozzi ubicati in Comune di Ponderano (foglio n. 6 mappale n. 34), da utilizzarsi per scopi igienico-civili promiscui (alimentazione impianto antincendio ed irrigazione aree verdi).

Di accordare ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi per anni dieci, successivi e continui, decorrenti dal 22 novembre 1993, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 22 novembre 1993 dell'annuo canone di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi del D.M. 20 luglio 1990; dal 1° gennaio 1994 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36; dal 1° gennaio 1997 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1998 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 1999 del canone annuo di Euro 92,96, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998; dal 1° gennaio 2000 del canone annuo di Euro 99,64, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, dal 1° gennaio 2001, ai sensi della L.R. 26 aprile 2000 n. 44, il pagamento del canone annuo di Euro 101,33, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2002 del

canone annuo di Euro 102,55, pari al minimo ammesso ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1112 di Rep. in data 22 agosto 2002

Art. 8 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

34

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 3598 in data 11 settembre 2002

Il Dirigente del Settore
(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 28.2.2002 dal Sig. Botto Poala Andrea, in qualità di Amministratore Delegato della ditta "Successori Reda S.p.A." relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lettera c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Successori Reda S.p.A. (omissis), il rinnovo della concessione di derivazione di moduli continui 0,02 d'acqua da un gruppo di 12 sorgenti tributarie del bacino del torrente Strona, ubicate in località "Belvedere" del Comune di Valle Mosso, da utilizzarsi per scopi industriali, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico parte nel torrente Venalba e parte nel torrente Strona, sempre in Comune di Valle Mosso.

Di accordare, ai sensi dell'art. 23 - comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7 - comma 3 lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 il rinnovo della concessione di che trattasi per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° gennaio 1999, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° gennaio 1999 dell'annuo canone di

euro 1.640,94 (omissis), dal 13 gennaio 2000 dell'annuo canone di euro 1.660,63 (omissis); dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di euro 1.688,86 (omissis); dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di euro 1.709,13 (omissis); fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto del disciplinare n. 1074 di rep. in data 28 febbraio 2002

Art. 7 - Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

35

Provincia di Biella - Settore Tutela Ambientale e Agricoltura

Determinazione dirigenziale n. 4377 in data 30 ottobre 2002

Il Dirigente del Settore
(omissis)

determina

Di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione, sottoscritto in data 29 marzo 2002 dal Sig. Ermanno Germanetti, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale della ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A.", relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli Atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella.

Di assentire in sanatoria, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera C) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla ditta "Filatura e Tessitura di Tollegno S.p.A." (omissis), la variante alla concessione oggetto del D.P.G.R. n. 919 in data 5 febbraio 1985, per poter derivare dal torrente Cervo, unicamente a mezzo dello scarico delle opere di presa dell'acqua in capo alla superiore derivazione denominata "Roggia Molinara industriale di Tollegno" ed ubicata in Comune di Sagliano Micca, complessivamente moduli massimi 23 e medi 18,53 da utilizzarsi per:

con la portata di moduli 1,7 irrigazione di terreni; con la portata di moduli 1, produzione di Kw. 30 sul salto di metri 30,60 prima della confluenza nella Roggia Molinara di Pavignano; con la portata di moduli 15,58 produzione di Kw 572,03 sul salto

di metri 37,45; con la portata di moduli 0,25 scopi industriali.

Di accordare in sanatoria, ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152, come modificato ed integrato dall'art. 7, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 la concessione di che trattasi dal 1° luglio 1999, data di effettivo inizio del prelievo e conseguente utilizzo di parte dell'acqua per scopi industriali, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato e decorrente dal 1° luglio 1999 dell'annuo canone di euro 9.747,92 di cui euro 3.008,39 in ragione di euro 12.033,57 per ogni modulo d'acqua derivato per scopi industriali ed euro 6.739,53 in ragione di euro 11,20 per ogni kw. di potenza nominale media prodotta, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 20 marzo 1998, dal 1° gennaio 2000 dell'annuo canone di euro 9.864,86 di cui euro 3.044,49 in ragione di euro 12.177,97 per ogni modulo d'acqua derivato per scopi industriali ed euro 6.820,37 in ragione di euro 11,06 per ogni kw. di potenza nominale media prodotta, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000; dal 1° gennaio 2001 dell'annuo canone di euro 10.032,59 di cui euro 3.096,25 in ragione di euro 12.385 per ogni modulo d'acqua derivato per scopi industriali ed euro 6.936,34 in ragione di euro 11,52 per ogni kw. di potenza nominale media prodotta, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000 e dal 1° gennaio 2002 dell'annuo canone di euro 10.152,72 di cui euro 3.133,40 in ragione di euro 12.533,62 per ogni modulo d'acqua derivato per scopi industriali ed euro 7.019,32 in ragione di euro 11,66 per ogni kw di potenza nominale media prodotta ai sensi dell'art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 n. 90 e successivo D.M. 24 novembre 2000, fatto salvo ogni successivo adeguamento e conguaglio ai sensi della stessa normativa.

(omissis)

Il Dirigente del Settore

Dr. Giorgio Saracco

Estratto del Disciplinare n. 1087 di Rep. in data 29 marzo 2002

Art. 9

Garanzie da osservarsi

Saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

36

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo Politiche giovanili e volontariato 6.5.2003 n. 108. Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Iscrizione Associazione "Teatro delle Orme" (Rif. Pratica n. 7.24.2)

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di iscrivere l'Associazione "Teatro delle Orme con sede legale ed operativa in Corso Luigi Einaudi n. 1 - 12074 Cortemilia, (omissis), al nr. 215 della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato, sezione "Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente".

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

37

Provincia di Cuneo

Determinazione del Responsabile del Centro di Costo Politiche giovanili e volontariato 6.5.2003 n. 111 - Sezione provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Rettifica denominazione sociale organizzazione: da "A.V.A.S.S." in "A.V.O." - Savigliano. (Rif. Pratica n. 7.24.2)

Il Responsabile del Centro di Costo
Politiche Giovanili e Volontariato

(omissis)

determina

- di procedere alla rettifica cancellando l'Organizzazione di Volontariato "A.V.A.S.S." di Savigliano dal settore Socio assistenziale ed iscrivendo nello stesso settore della Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato al nr. 216 l'Organizzazione di volontariato denominata "A.V.O. - Associazione Volontari Ospedalieri" avente sede legale ed operativa in via Donatori del Sangue 2, (omissis)

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.

Il Responsabile del Centro di Costo
Giuseppe Viada

38

Provincia di Novara

D.D. n. 1027 del 28.3.03. Iscrizione alla sezione provinciale del registro di volontariato (sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente) dell'organizzazione "Pegaso" con sede a Novara

Il Dirigente

(omissis)

determina

- di iscrivere presso la Sezione provinciale del Registro del Volontariato sezione - Promozione della Cultura, Istruzione, Educazione Permanente - l'Organizzazione "Pegaso" Associazione Storico Culturale con sede legale in Novara, Via Adamello, 36 e con sede operativa in via Monte San Gabriele, 50/c

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

39

Provincia di Novara

D.D. n. 1547 del 13.5.03. Iscrizione alla sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di volontariato (Sezione promozione della cultura ed educazione permanente) dell'organizzazione - circolo culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini - di Arona

Il Dirigente
(omissis)
determina

di iscrivere alla sezione provinciale del Registro del Volontariato - Sezione Promozione della Cultura ed educazione Permanente l'Organizzazione "Circolo Culturale Gian Vincenzo Omodei Zorini" con sede ad Arona in via S. Carlo.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

40

Provincia di Novara

D.D. n. 580 del 20.2.03. Iscrizione nella sezione provinciale dell'albo delle cooperative sociali - sezione A della cooperativa sociale Tirnanog a r.l. di Novara

Il Dirigente
(omissis)
determina

di iscrivere la "Cooperativa sociale Tirnanog a responsabilità limitata" con sede in Novara, Via Wild n. 2, nella sezione provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali nella Sezione A.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

41

Provincia di Novara

D.D. n. 682 del 3.3.2003. Iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo delle cooperative sociali - sezione A - della Cooperativa sociale Emys S.r.l. di Oleggio

Il Dirigente
(omissis)
determina

di iscrivere la "Cooperativa sociale Emys S.r.l." con sede in Oleggio, Via Gaggiolo n. 94, nella sezione provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

42

Provincia di Novara

D.D. n. 987 del 25.3.2003. Iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo delle cooperative sociali - sezione A - della Cooperativa Sociale Antares a r.l. di Novara

Il Dirigente
(omissis)
determina

- di iscrivere la "Cooperativa sociale Antares a r.l." con sede in Novara, Via dei Cattaneo n. 12, nella sezione provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

43

Provincia di Novara

D.D. n. 1385 del 28.4.03. Iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo delle cooperative sociali - sezione B - della Emycoop società cooperativa sociale a r.l. di Veruno

Il Dirigente
(omissis)
determina

di iscrivere la "Emycoop Società Cooperativa sociale a responsabilità limitata" con sede in Veruno, Via Borghetto n. 1, nella sezione provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione B.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

44

Provincia di Novara

D.D. n. 1190 del 10.4.03. Iscrizione nella sezione provinciale dell'Albo delle cooperative sociali - sezione A - della società Cooperativa Sociale Albitalia a r.l. di Casalvolone (NO)

Il Dirigente
(omissis)
determina

- di iscrivere la "Società Cooperativa sociale Albitalia a r.l." con sede in Casalvolone (NO), via della

Chiesa n. 14, nella sezione provinciale dell'Albo delle Cooperative Sociali - Sezione A.

Il Dirigente di Settore
Marina Ravarelli

45

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 210 - 80867/2003 del 21/3/03

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 210 - 80867/2003 del 21/3/03:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, all'Azienda Agricola Callieri Maria Rosa con sede legale in Cavour via Villafranca, 67 la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Cavour foglio di mappa n. 44 e particella catastale n. 23 in misura di mod. massimi 0,48 (48 l/s) e moduli medi 0,0067 (0,67 l/s) per irrigare 6.22.70 ha di terreni nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre di ogni anno senza restituzione delle colature;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 8

Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e

fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 12

Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a Euro 3,13 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 25.6.2002.

46

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211 - 80866/2003 del 21/3/03

Il Dirigente del Servizio, ai sensi del T.U. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche e della L.R. 30.4.1996 n. 22, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 211 - 80866/2003 del 21/3/03:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Fin Soft-In S.a.s. con sede legale in Torino, Via Monfalcone n. 153 la concessione di derivazione di acque sotterranee mediante un pozzo ubicato nel territorio del Comune di Beinasco foglio di mappa n. 8 e particella catastale n. 240 sub. 7 in

misura di mod. massimi 0,015 (1,5 l/s) e moduli medi 0,0003 (0,03 l/s) ad uso alimentazione impiantato per l'aria condizionata, assimilato ad uso igienico, nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno senza restituzione;

- di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accordare la concessione per anni 30 (trenta) successivi e continui, decorrenti dalla data della presente determinazione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

- che il concessionario corrisponda alla Regione Piemonte di anno in anno e anticipatamente l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme del suddetto T.U. 11.12.1933 n. 1775 e del D.Lgs. 11.5.1999 n. 152 e successive disposizioni e norme regolamentari nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

Art. 7

Condizioni particolari

La concessione è accordata a condizione che siano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque siano destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della concessione si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno regolate da eventuali Ordinanze del Sindaco del Comune entro il cui territorio ricadono le opere di presa dell'acqua.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(omissis)

Art. 11

Canone

Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone per l'annualità in corso alla data di emanazione del provvedimento di concessione, pari a Euro 102,55 secondo i tempi e i modi che gli saranno indicate dalla Regione Piemonte.

Inoltre il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno anticipatamente il canone di legge, aggiornato con le modalità e secondo le periodicità definite dalla stessa.

(omissis)

- disciplinare di concessione sottoscritto in data 16 ottobre 2002.

47

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Comune di Casaleggio Novara (Novara)

Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale (L.R. n. 52 del 20 ottobre 2000). Avvio del procedimento

Il Segretario comunale

Vista la L.R. n. 52 del 20.10.2000 e la D.G.R. n. 85-3802 del 6.8.2001;

avvisa

Che a far data da oggi è avviata la procedura di approvazione della classificazione acustica del Comune di Casaleggio Novara.

La relazione tecnica e gli elaborati relativi alla proposta di zonizzazione acustica per il Comune di Casaleggio Novara, adottata con deliberazione di C.C. n. 10 in data 28/4/2003, sono depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Chiunque può prendere visione dei suddetti atti nei normali orari di apertura degli Uffici Comunali.

Entro i successivi 60 (sessanta) giorni dall'avvio dalla procedura ogni soggetto interessato può presentare al Comune di Casaleggio Novara ed alla Provincia di Novara proposte ed osservazioni.

Casaleggio Novara, 22 maggio 2003

Il Segretario Comunale
Mariella Curti

Comune di Tassarolo (Alessandria)

Avvio procedura di approvazione zonizzazione acustica del territorio

Il Sindaco

rende noto che

- con delibera G.C. n. 24 del 26.3.2003 è stata adottata la proposta di zonizzazione acustica del

territorio di Tassarolo ai sensi della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802 del 6.8.2001

- in data 26 maggio è stata avviata la procedura di approvazione.

- la proposta di zonizzazione è depositata presso l'ufficio tecnico ed è disponibile per l'esame da parte di chiunque sia interessato.

- entro 60 giorni da oggi ogni soggetto interessato può presentare al comune e alla provincia proposte e osservazioni.

Tassarolo, 26 maggio 2003

Provincia di Novara - 3° Settore Tutela e Sviluppo del territorio - Ufficio deposito progetti V.I.A.

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente la fase di valutazione della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2, del progetto di "Ampliamento della cava di inerti in località Cascina Badunotti", localizzato nel Comune di Bellinzago, presentato dal Sig. Ezio Frattini, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Frattini Roberto F.lli s.r.l. con sede a Bellinzago Novarese - Via Libertà n. 70

In data 16.5.2003 il Sig. Ezio Frattini, in qualità di Amministratore Delegato della Ditta Frattini Roberto F.lli S.r.l. con sede a Bellinzago Novarese - Via Libertà n. 70, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti - Ufficio V.I.A. - dell'Amministrazione Provinciale di Novara - 3° Settore - Tutela e Sviluppo del Territorio, sito in Novara in Corso Cavour n. 2, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 40/1998, copia degli elaborati relativi al progetto di "Ampliamento della cava di inerti in località Cascina Badunotti", localizzato nel Comune di Bellinzago, in quanto esso rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 "Cave che intercettano la falda freatica".

Gli elaborati sono allegati alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata all'Amministrazione Provinciale di Novara - Ufficio Deposito Progetti - in data 16.5.2003 ai sensi dell'art. 12, comma 1 della Legge Regionale n. 40/98.

Inoltre, il Proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano nazionale "La stampa", pubblicato in data 18.4.2003.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di Deposito Progetti nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - telefono 0321/378430, per quarantacinque giorni a partire dal 16.5.2003, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentate all'Ufficio di Deposito Progetti nel termine di quarantacinque giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Valutazione è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati, fatto salvo

quanto previsto dall'art. 12, comma 6 e dall'art. 14, comma 5 della L.R. n. 40/98.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento designato è il Dirigente del 3° Settore Dipartimentale, Tutela e Sviluppo del Territorio, Dott. Alberto Ventura, telefono 0321/378404.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla piena coscienza dell'atto.

Il Responsabile del procedimento
Alberto Ventura

Provincia di Torino - Servizio di valutazione impatto ambientale

1) Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Angrogna in località Giassetto nel Comune di Angrogna. Proponente: Idrogea s.n.c., Pinerolo. 2) Costruzioni di una centralina idroelettrica a servizio del Parco Tecnologico "Environment Park"; domanda di concessione per la derivazione d'acqua dalla Dora Riparia. Proponente: Parco Tecnologico "Environment Park" S.p.A., Torino. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 e s.m.i.

Si comunica che:

- la società Idrogea s.n.c. con sede in Pinerolo via Montebello n. 17, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino Via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "Progetto di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal Torrente Angrogna in località Giassetto nel Comune di Angrogna", rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

- il Parco Tecnologico "Environment Park" S.p.A. con sede in Torino, via Livorno n. 60, ha depositato presso l'Ufficio Deposito - Sportello Ambiente - della Provincia di Torino via Valeggio n. 5, 10128 Torino, ai sensi dell'art. 10 L.R. 40/1998 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "Costruzione di una centralina idroelettrica a servizio del Parco Tecnologico "Environment Park"; domanda di concessione per la derivazione d'acqua dalla Dora Riparia", rientrante nella categoria progettuale n. 41 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso lo Sportello Ambiente (Lun./ven. 9-12 merc. 15-19), per 30 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di Verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla Fase di Valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Deposito - Sportello Ambiente - nel termine di

30 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. il responsabile dei procedimenti indicati ai numeri 1 e 2 in oggetto. è il Dott. Stefano Mattiuz, tel. 011/861.38.25, fax 011/8614930, del Servizio V.I.A.

La Dirigente del Servizio V.I.A.
Paola Molina

Provincia del Verbano Cusio Ossola - 8° Settore Tutela dell'Ambiente - Servizio V.I.A

Riattivazione di un impianto idroelettrico denominato "Arizzano II", ubicato in prossimità della Località Mulini del Comune di Arizzano (VB) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento inerente alla Fase di Verifica della procedura VIA ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 14/12/98, n. 40 e s.m.i.

In data 15/5/2003 il Sig. Pesenti Giancarlo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Idroelettrica Lasincrona S.a.s., con sede legale in Comune di San Bernardino Verbano (VB), Via Cartiera 2, ha depositato presso l'Ufficio di Deposito Progetti del Servizio VIA della Provincia del V.C.O., Tecnoparco del Lago Maggiore, Via dell'Industria, n. 25 - 28924 Verbania - ai sensi dell'art. 10, c. 2 della L.R. 40/98 e s.m.i., copia degli elaborati relativi al progetto "riattivazione di un impianto idroelettrico denominato "Arizzano II", ubicato in prossimità della Località Mulini del Comune di Arizzano (VB)", allegati alla domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura VIA presentata alla Provincia del V.C.O. al n. 79 del Registro dei Progetti Depositati, ai sensi dell'art. 10, c. 1, della L.R. 40/98 e s.m.i..

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio di deposito dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per trenta giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

La conclusione del procedimento inerente alla Fase di verifica è stabilita entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato; trascorso il termine suddetto in assenza di pronuncia dell'Autorità competente, il progetto è da ritenersi escluso dalla fase di valutazione.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati all'Ufficio di deposito nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Claudio Giannoni Tel. 0323/4950252.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al TAR Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Servizio VIA
Claudio Giannoni

Regione Piemonte - Direzione Pianificazione delle risorse idriche

Comunicazione di avvio del procedimento (Legge 7 agosto 1990, n. 241, L.R. 25 luglio 1994, n. 27, artt. 12 e 13) - Comune di Casal Cermelli (AL) - Ridefinizione dell'area di salvaguardia di due pozzi che alimentano l'acquedotto comunale ubicati nel concentrato, in Piazza San Carlo, e nella frazione Portanova - Art. 21 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999 n. 152 e successive modificazioni

Data di avvio: 16/5/2003

n. di protocollo dell'istanza: 4397 n. assegnato: 275

Ufficio e responsabile del procedimento: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino - Ing. Salvatore De Giorgio.

Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche, Via P. Amedeo, 17 10123 Torino.

Funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica: Arch. Claudio Salanitro tel. 011/4324548 e Geol. Stefano Lo Russo tel. 011/4324049.

Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti: Settore Disciplina dei Servizi Idrici - Opere Acquedottistiche, Fognarie e di Depurazione; Via P. Amedeo, 17 Torino, 1° piano c/o Arch. Claudio Salanitro e Geol. Stefano Lo Russo.

Termine di presentazione di memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento: quindici giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Si prega di voler cortesemente indicare il numero assegnato all'istanza in tutte le comunicazioni inviate alla Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento
Salvatore De Giorgio

Regione Piemonte - Direzione Trasporti - Settore Navigazione Interna e Merci

Titolo del progetto: Opere a completamento funzionale di aree attrezzate nell'ambito del Centro Intermodale Merci Interporto di Torino. Completamento dell'asse stradale "E" e realizzazione del nuovo asse stradale "F" nei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco". Lavoro 32. Comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e L.R. n. 27/94

L'oggetto del procedimento promosso concerne: l'approvazione del progetto definitivo, la dichiarazione di pubblica utilità e la conseguente attivazione dei procedimenti di espropriazione e occupazione d'urgenza delle aree necessarie alla realizzazione del "Completamento dell'asse stradale "E" e realizzazione del nuovo asse stradale "F" nei Comuni di Orbassano, Rivoli e Grugliasco". Lavoro 32.

L'Amministrazione competente è la Regione Piemonte;

L'Ufficio preposto al procedimento ed all'emissione del provvedimento è il Settore Navigazione Interna e Merci - Via Belfiore n. 23, 10125 Torino;

- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Piero Pais, (tel. 011) 432.4225;

- i funzionari ai quali rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica sono:

Arch. Luigi Sera, tel. (011) 432.4181; Laura Bol-drino, tel. (011) 432.5413; Adriano Garassino, tel. (011) 432.5414;

- l'Ufficio dove è possibile prendere visione degli atti, sino alla data dell'emissione del provvedimento, è il Settore Navigazione Interna e Merci - stanze n. 333 e n. 334 - Via Belfiore n. 23, 10125 torino, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 11,00;

- il termine della presentazione delle memorie o documenti in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento è di 15 giorni dalla data di notificazione del presente avviso, da inviarsi al Settore suddetto.

Il Dirigente Responsabile
Piero Pais

Regione Piemonte - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo

Accordo di programma tra la Città di Tortona e la Regione Piemonte per la realizzazione del completamento degli interventi di trasformazione dell'ex cotonificio Dellepiane di Tortona in centro teatrale e centro servizi teatrali

Data di avvio del procedimento: 3 giugno 2003.

Istanza: nota della Città di Tortona n. 8323 del 8.1.2003.

Termini per la conclusione del procedimento: 120 giorni.

Responsabile del procedimento: Amanzio Borio - Dirigente del Settore Spettacolo - Direzione Promozione Attività Culturali, Istruzione e Spettacolo.

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Uffici del Settore Spettacolo - Via Meucci, 1 Torino - tel. 011/432.4075 011/432.2527.

Termine per la presentazione di memorie scritte e documenti: 15 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006. Progetto "S.P. n. 216 del Melezet. Lavori per la messa in sicurezza e prevenzione caduta massi" nel Comune di Bardonecchia (TO) - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 28.5.2003, con nota prot. n. 5793/26.26.00, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore 23, Torino, ha ricevuto, da parte della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, C.so G. Lanza 75, copia degli elaborati relativi al progetto "S.P. n. 216 del Melezet. Lavori per la messa in sicurezza e prevenzione caduta massi" nel Comune di Bardonecchia (TO), unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 28.5.2003

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Direzione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti

Regione Piemonte - Direzione Trasporti

Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 - Progetto "S.P. n. 236 della Stazione Alpina - Ricostruzione e messa a norma della galleria della Stazione Alpina in Salice d'Ulzio" - Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio del procedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990 e della L.R. n. 27 del 1994

In data 28.5.2003, con nota prot. n. 5791/26.26.00, la Direzione regionale Trasporti, situata in Via Belfiore 23, Torino, ha ricevuto, da parte della Provincia di Torino, con sede legale in Torino, C.so G. Lanza 75, copia degli elaborati relativi al progetto "S.P. n. 236 della Stazione Alpina. Ricostruzione e messa a norma della galleria della Stazione Alpina in Salice d'Ulzio", unitamente alla domanda di attivazione della C.d.S. definitiva ai sensi dell'art. 9, commi 3-9, della L. 285/00, secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001 e ss.mm.ii.

Data di avvio del procedimento: 28.5.2002

Conclusione del procedimento: entro i termini stabiliti dalla D.G.R. n. 42-4336 del 5.11.2001 e ss.mm.ii.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso la Direzione regionale Trasporti, Via Belfiore 23, Torino (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30), per quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici, in attuazione del diritto di partecipazione al procedimento, dovranno essere presentati al Responsabile del Procedimento presso la Di-

reazione regionale Trasporti, nel termine di quindici giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato.

Ai sensi dell'articolo 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento designato è l'Ing. Tommaso Turinetti, Dirigente assegnato in posizione di staff intermedio alla Direzione Trasporti per le attività relative ai Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 (tel. 011/4324196); inoltre, per informazioni sullo stato della pratica, è possibile rivolgersi all'arch. Paolo Mancin, funzionario assegnato in staff alla Direzione Trasporti (tel. 011/4324196).

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Tommaso Turinetti



Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti della Legge n. 675/1996, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.